TORNATA DEL 22 GENNAIO 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Annunzio di ricevimento da S. M. il Re, e invito a Corte — Omaggio — Si conferma la Giunta per il disegno di legge per la Cassa vitalizia per la vecchiaia — Discussione dello schema di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Approvazione dei due primi articoli — Emendamento del deputato Tegas all'articolo* 3 *(sulle incompatibilità), combattuto dal relatore Pescatore e dal ministro guardasigilli, e rigettato — Aggiunta del deputato Negroni oppugnata dal ministro suddetto, e respinta — Obbiezioni ed emendamento del deputato Farini — Spiegazioni e opposizioni dei deputati Ara e Pescatore, relatore, e del ministro suddetto — Si rinvia — Approvazione degli articoli* 3 *e* 4 *— Domande del deputato Tegas sull'articolo* 5, *e risposta del ministro e del relatore — Emendamenti dei deputati Michelini G. B. e Boggio relativi ai corsi universitari — Si oppongono il ministro ed il relatore, e li propugna il deputato Chiaves — Questione pregiudiziale proposta e ritirata — Repliche — Osservazioni dei deputati Genina, Castagnola e De Sonnaz — Si rinvia la votazione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MONTICELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno si fa a notificare che Sua Maestà riceverà domani (23) a mezzogiorno nel reale palazzo la deputazione della Camera incaricata di rassegnarle l'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Io prego quindi i signori deputati che fanno parte della deputazione di volersi trovare nella Camera alle ore 11 1/2 di domani per recarsi al real palazzo.

Nella stessa occasione, siccome molti deputati hanno esternato il desiderio di unirsi alla deputazione per presentarsi al Re, io debbo ricordare alla Camera che è libero a chiunque di recarsi al palazzo o di unirsi alla deputazione, coll'avvertenza però che coloro i quali vorranno portarsi direttamente al palazzo, potranno trovarvisi a mezzogiorno, e quelli invece che vogliono unirsi alla deputazione qui nella Camera, sono pregati di dare il loro nome entro oggi, onde si possa prendere il numero sufficiente di vetture.

Il prefetto del palazzo scrive che Sua Maestà, avendo determinato di dare un ballo a Corte la serà di lunedì 24 corrente, egli, prefetto di palazzo, dubitando nella strettezza del tempo di non essere in grado di fare pervenire a ciascun membro della Camera la carta d'invito a quella festa, si rivolge al presidente affinchè voglia fare conoscere a tutti gli onorevoli deputati che d'ordine di Sua Maestà eglino vi sono invitati; notando che la festa avrà principio alle ore 9 pomeridiane.

Il signor Nicolò Mulas fa omaggio alla Camera di 20 esemplari d'un suo opuscolo concernente gli ademprivi nella Sardegna.

Saranno deposti nella biblioteca.

GRANGE presta giuramento.

CAVALLINI G. In uno degli scorsi giorni il signor ministro delle finanze ha, insieme ad altri progetti di legge, presentato quello che riguarda l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. Le modificazioni introdotte dal Ministero non sono di molta importanza. Il paese desidera con qualche ansietà di vedere sanzionato questo progetto; io quindi, per ottenere questo scopo, vorrei pregare la Camera perchè volesse mandare l'esame di questo progetto alla stessa Commissione già nominata l'anno scorso.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta fatta dal deputato Cavallini Gaspare onde mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione già nominata l'anno scorso.

(La proposta è ammessa.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per l'esercizio della professione di procuratore. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 22.)

La discussione generale è aperta.

Anzitutto però pregherei il signor ministro a dichiarare se accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Su alcuni

degli emendamenti proposti dalla Commissione cadde il Ministero con essa d'accordo, e certo che quanto a questi non farò difficoltà; quanto ad alcuni altri avrò qualche osservazione da sottomettere alla Camera, e la esporrò a misura che si discuteranno gli articoli a cui essi si riferiscono. Intanto però prego la Camera e l'onorevole presidente a volere aprire la discussione sul progetto presentatosi dal Ministero, e tanto più debbo insistere in questa preghiera in quanto questo progetto fu già approvato dall'altra parte del Parlamento.

La Camera sente che alti motivi di convenienza mi vietano di potere aderire a che aprasi la discussione sul progetto della Giunta; spero d'altronde che questa non opporrassi a tale mia istanza.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore aderisce?

PESCATORE, *relatore.* Aderisco.

PRESIDENTE. Ciò posto, se nessuno domanda la parola nella discussione generale di questo progetto di legge, consulterò la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

DESPINE. Pardon, monsieur le président, je crois que nous ne sommes pas en nombre.

Tant qu'on en est à la discussion générale, le nombre légal peut n'être pas indispensable, mais il me semble qu'il le devient du moment qu'il s'agit de la votation des articles.

(*Succede un breve intervallo, durante il quale entrano parecchi deputati.*)

PRESIDENTE. « Art. 2. Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.

« Per legge è fissata la tassa dei loro onorari. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. L'ufficio di procuratore è incompatibile: con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale; colla qualità di ministro di un culto. »

TEGAS. In questo articolo si dichiara essere incompatibile l'ufficio di procuratore con quello dell'avvocato.

Avrei preferito che si fosse adottato il sistema che è in vigore in altre parti d'Italia ed in Germania, cioè si fosse fatta una fusione delle due professioni di avvocati e di procuratori, stantechè ne deriverebbe maggior utile pel cliente, degl'interessi del quale ci dobbiamo principalmente preoccupare; ma, postochè si volle seguire un altro sistema conservando lo stato attuale delle cose, vorrei che si fosse proceduto più logicamente e si fosse espressa chiaramente la legge stessa. Con quest'articolo si proibisce il cumulo delle due funzioni; all'articolo 26 veggo che il procuratore, il quale arringa, non può per questo percepire onorari, ed in ciò concordano ed il Ministero e la Commissione; in quell'articolo adunque si riconosce ai procuratori la facoltà di arringare, solo si nega loro di tassare gli onorari per l'arringa. Ora, se si riconosce la facoltà di arringare nei procuratori, ciò significa che si riconosce in essi la facoltà di esercitare un uffizio di avvocato, poichè nella facoltà di arringare innanzi ai tribunali consiste principalmente la distinzione dell'ufficio di avvocato da quello di procuratore; quindi io credo che non può più sussistere quest'incompatibilità, di cui nell'articolo 3; ovvero, qualora s'intenda veramente di proibire al procuratore anche le arringhe, si dovrebbe specificare nella legge, e dire assolutamente che non solo non può tassare le arringhe, ma non può neanco arringare.

O l'uno o l'altro di questi due sistemi. Io preferisco quello di lasciare che il procuratore possa esercitare l'avvocatura; e in ciò sono conseguente a quei principii che io invocava quando si trattò di abolire le piazze di procuratore, in quanto che io invocava non solo l'abolizione di un monopolio della venalità di un uffizio pubblico, ma eziandio la maggiore libertà di scelta nel cliente, e la diminuzione di tutte quelle maggiori spese imposte al cliente dalla duplicità di un uffizio, che si può benissimo fondere insieme, come si verifica senza inconvenienti in altri paesi.

Quindi è che, appunto nella previsione che questa questione possa venire trattata in altri tempi e specialmente all'epoca della revisione del Codice di procedura civile, in cui si potranno determinare meglio le attribuzioni di procuratore, e vedere se sia il caso di semplificare la procedura ed accostarsi al metodo più semplice e meno costoso che si usa davanti ai tribunali di commercio e davanti ai Consigli d'intendenza, io vorrei che si eliminasse dalla legge questa incompatibilità dell'ufficio di procuratore coll'avvocatura, affinchè si potesse fare luogo a quella riunione dell'ufficio, la quale si credesse dal Parlamento consentanea alla libertà che vi si è voluto introdurre.

Del resto in tal modo non si fa che riconoscere in fatto ciò che mi pare sia anche nella mente della Commissione, la quale non diniega la facoltà di arringare al procuratore, sebbene abbia scritto nell'articolo 3 che la funzione di procuratore sia incompatibile con quella dell'avvocato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE, *relatore.* L'onorevole preopinante accenna, ma non solleva la questione se l'ufficio del procuratore e quello dell'avvocato debbano riunirsi. Egli accetta il sistema adottato nel progetto di mantenere questi due uffizi distinti, colla riserva di trattare forse la questione medesima all'occasione che si rivedrà il Codice di procedura. Ma intanto nota una difficoltà: non sa comprendere come si possa dichiarare incompatibile l'esercizio della professione di procuratore con quello della professione di avvocato, dal momento che nel medesimo progetto si permette implicitamente al procura-

tore di arringare, e così di fare quello che gli avvocati fanno.

Risponderò a questa obbiezione ricordando all'onorevole preopinante che l'essenza del ministero del procuratore consiste in rappresentare la parte in giudizio. E questo ministero è obbligatorio per la parte, in quanto che, come tutti sanno, nessuno può stare in giudizio salvo che sia rappresentato da un procuratore. Il procuratore poi, rappresentando la parte, ha inoltre facoltà, anzi credo che abbia il dovere di patrocinare la causa della parte. Ed è perciò che l'onorevole preopinante troverà in altra parte del progetto imposta quindi innanzi ai procuratori la necessità di tutti quegli studi che si richieggono per ben patrocinare le cause. Ma il patrocinio del procuratore è accessorio alla rappresentanza; all'incontro il patrocinio dell'avvocato è scompagnato dalla rappresentanza della parte.

L'avvocato non rappresenta la parte; ne difende le ragioni in giudizio quando ne sia dalla medesima e dal di lei procuratore richiesto. Ecco come si mantengono distinti gli uffizi.

E corre poi ancora tra l'uno e l'altro uffizio questa rilevante differenza, che il ministero del procuratore, accompagnato o non accompagnato, secondo le circostanze, col patrocinio effettivo, è soggetto alla tariffa. Il procuratore, per gli atti che fa come rappresentante, e, se si vuole, anche come patrocinatore, non può esigere maggiori diritti di quelli portati dalla tariffa; all'incontro ognuno sa che nei rapporti tra l'avvocato e il cliente non c'è e non saprebbe stabilirsi tariffa. Ora dunque ecco il perchè si vieta il cumulo contemporaneo di questi due uffizi. Primieramente dirò che il dichiarare l'incompatibilità dei due esercizi non vuol già dire che un avvocato, abbandonando la sua professione di avvocato non possa assumere quella di procuratore; ma significa solo che una stessa persona, quantunque laureata in leggi, non può ad un tempo esercitare l'una e l'altra professione; non può per la causa di un cliente esercitare come procuratore, e per la causa di un altro esercitare come avvocato.

Ed avvi una ragione per dichiarare questa incompatibilità, ed è il pericolo che, cumulando le professioni, l'esercente non abbia soverchia facilità di cumulare anche gli onorari; il che soprattutto è vietato e debb'essere impedito dalla legge.

Del resto sta bene, e venne egregiamente osservato dall'onorevole preopinante, che nel fatto i procuratori, alla sola condizione che si facciano i rappresentanti legali della parte in giudizio, ne possono, ed io aggiungo ne debbono patrocinare la causa con tutti i mezzi di difesa che forniscono le leggi e le circostanze. E perchè non solo possono, ma debbono patrocinare, ne viene che il nuovo progetto impone loro studi ben maggiori di quelli che sono attualmente richiesti.

Io spero di avere, con tali osservazioni, dati sufficienti schiarimenti alla domanda dell'onorevole Tegas.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Sebbene l'onorevole relatore della Commissione abbia già in gran parte risposto alle osservazioni dell'onorevole Tegas, aggiungerò ancora alcuni brevissimi riflessi.

E l'uno e l'altro degli onorevoli preopinanti convengono che presenterassi opportuna l'occasione per esaminare e decidere se sia o no utile alla difesa di rendere compatibile il ministero dell'avvocato con quello del procuratore quando si discuterà il Codice di procedura civile.»

L'onorevole Tegas, accennando alla disposizione dell'articolo 3, con cui si dichiarano incompatibili le due professioni, crede di trovare nel progetto una contraddizione a questo principio, e dice: qual è l'uffizio dell'avvocato? Quello di arringare: ora, se dichiarasi nell'articolo 3 che la professione di procuratore è incompatibile con quella di avvocato, perchè soggiungesi poi all'articolo 26 che il procuratore potrà anche arringare? Che cosa fa il procuratore arringando? Esercita la professione di avvocato: quindi si distrugge coll'articolo 26 ciò che si stabilì con l'articolo 3: dicesi pure, è vero, che il procuratore non potrà cumulare gli onorari dell'avvocato, ma intanto lo si licenzia a fare un atto con cui il suo ministero è incompatibile secondo l'articolo 3.

A questa obbiezione, che riconosco non essere senza peso, rispondo col convenire essere bensì uffizio principale dell'avvocato lo arringare, ma non essere unicamente a questo ciò concesso, nè costituire ciò l'essenza della sua professione: le parti stesse, quando si difendono da per sè, arringano; non vedo quindi perchè ciò debba, al procuratore che la rappresenta, vietarsi; ed il Ministero, collo stabilire con l'articolo 26 che sia concesso al procuratore lo arringare, disponendo però in modo che quindi non ne possano sorgere abusi, ebbe in mira di prevenire i gravi danni alla libera difesa, che da un assoluto sistema di esclusione derivare potrebbero.

Se si dicesse che il procuratore non potrà mai arringare, converrebbe determinare nella legge che cosa intendasi con tale parola; in difetto ne avverrebbe che il procuratore, il quale rappresenta la parte, non potrebbe neanche esporre o spiegare un fatto, fare la più ovvia osservazione in diritto a favore della parte di cui difende gli interessi: e ben vede la Camera quanto ciò sarebbe dannoso al cliente, e come finirebbe spesso per essere d'inciampo alla difesa. Si impedisca che se ne faccia abuso, e che il procuratore perceva gli onorari suoi e quelli dell'avvocato, ma a lui non si nieghi intieramente la facoltà di presentare alcune osservazioni in fatto, e talvolta anche in diritto; perchè questo divieto non potrebbe non tornare di frequente alla difesa nocivo.

Io credo che in questo modo spiegato l'articolo 26 si riconosce che il medesimo nulla ha di contrario alla disposizione dell'articolo 3, e confido che, attese queste spiegazioni, l'onorevole preopinante, riservando all'epoca della revisione del Codice di procedura civile la questione sulla compatibilità delle due professioni, vorrà intanto approvare l'articolo 3, sì e come venne proposto.

TEGAS. Io aderirei volentieri all'invito che mi ha fatto l'onorevole ministro di grazia e giustizia di differire questa questione all'epoca della revisione del Codice di procedura civile, se non fosse che, adottando il progetto del Ministero sostenuto dalla Commissione, si viene già sin d'ora a pregiudicarne la risoluzione.

Io insisteva che si togliesse questa parola per lasciare perfettamente intatta la questione all'epoca della revisione del Codice di procedura civile.

Del resto poi l'onorevole ministro ha ragionato in senso tale quasi che io avessi propugnata la separazione assoluta delle due professioni, cioè avessi voluto che si vietasse assolutamente al procuratore di arringare anche su incidenti di procedura davanti al tribunale. Io non ho mai detto questo, ho anzi sostenuto la tesi contraria; ho sostenuto che, dal momento che si riconosceva non potersi fare questa distinzione assoluta tra le due funzioni, dal momento che sarebbe stato inefficace ogni prescrizione al riguardo, dal momento che nella legge stessa non si fa cenno di questa prescrizione, nè si contemplava alcuna pena nel caso che il procuratore arringasse, anzi implicitamente nella legge riconoscevasi questa facoltà di arringare nell'articolo 26, mi pareva quasi assurdo il mettere nell'articolo 3 l'incompatibilità dell'avvocatura coll'ufficio di procuratore. Ho chiesto che un articolo venisse posto in armonia coll'altro; che non vi fosse una patente contraddizione, e mi pareva potere fare sparire questa contraddizione togliendo l'incompatibilità coll'avvocatura, riconfermando lo stato attuale delle cose.

Quindi è che io non posso a meno, credendo utile questo mio emendamento, d'insistere perchè venga messo ai voti.

PESCATORE, *relatore.* In sostanza la questione è di tariffa.

Noi non vietiamo al procuratore di fare anche l'avvocato, se lo vuole, nelle cause affidate al suo patrocinio; quello che la legge vieta, e deve vietare, si è che lo stesso esercente faccia per alcune delle sue cause in cui presta il suo ministero l'ufficio di procuratore, per altre di avvocato, che cumuli ad un tempo l'esercizio delle due professioni: e questo la legge lo deve vietare, perchè deve impedire il cumulo degli onorari. Egli è palese la somma facilità che avrebbe il procuratore di cumulare gli onorari, e così deludere le tariffe vigenti, se potesse cumulare le due professioni. Accennerò ad un solo dei mezzi che avrebbe, e sarebbe questo: che i procuratori potrebbero prestarsi mutuamente il nome; nelle cause in cui il procuratore la facesse da avvocato potrebbe ottenere dai suoi colleghi che gli venisse prestato il nome di procuratore; e così, rendendosi a vicenda questo servizio, ne verrebbe sempre in pratica questo risultato, che il divieto della legge di cumulare gli onorari delle due professioni sarebbe eluso.

Adunque, finchè non si aboliscono le tariffe vigenti in ordine ai procuratori, egli è palese che la legge deve adoperare tutti i mezzi perchè siano in pratica anche mantenute di fatto, e perciò deve mantenere quest'incompatibilità, la quale non vieta, lo ripeterò ancora per la terza volta, all'avvocato di abbandonare la sua professione libera, la sua professione puramente facoltativa ai clienti, e d'assumere quella di procuratore, e, quando più non gli piaccia quella di procuratore, d'attendere di nuovo alla professione d'avvocato, ma solo proibisce il cumulo contemporaneo dei due esercizi per le ragioni che ho notato, ragioni che sono tutte di pratica, dovendosi tenere man forte a che l'osservanza della tariffa sia mantenuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini Giovanni Battista ha facoltà di parlare.

MICHELINI G. B. Nel secolo scorso tutte le arti, tutte le professioni erano divise in classi, ed era severamente proibito a coloro che erano ascritti ad una classe fare opere ad essa estranee.

Guai a quell'artista il quale volesse fare cose che non fossero specialmente assegnate al proprio mestiere! Guai, per esempio, al ciabattino il quale, conoscendo la propria abilità, e questa abilità essendo riconosciuta dagli avventori, presumesse di fare scarpe nuove! Questo diritto era esclusivamente riservato ai calzolai, che con un capolavoro avessero dato prova di loro abilità e fossero ascritti alla corporazione. Da questa segregazione, da questo monopolio nascevano molti inconvenienti, di cui il principale era la violazione della libertà individuale dei produttori e dei consumatori.

Quindi, fra i benefici effetti delle rivoluzioni del fine del secolo scorso, non ultimo fu quello dell'abolizione delle corporazioni delle arti e dei mestieri. Ma dopo più di mezzo secolo sarebbe oramai tempo che si facesse un passo di più, vale a dire che, come allora si abolirono le corporazioni delle arti meccaniche, ora si abolissero quelle delle professioni liberali.

Io non capisco il motivo per cui un procuratore, il quale ne abbia la capacità e tutti gli altri requisiti che la legge impone, non possa anche esercitare le incumbenze di avvocato. Il Ministero e la Commissione temono che l'esercizio delle due funzioni possa nuocere alla difesa. Io non lo ammetto, ma dico che di ciò non deve giudicare nè il Governo, nè alcuno di noi, nè la Camera, ma unicamente il pubblico, coloro cioè che ricorrono all'opera dei procuratori. Diffatti, ove il cumulo fosse di ostacolo al retto disimpegno dell'ufficio di procuratore, diminuirà il numero dei clienti, e perciò il procuratore sarà costretto di attenersi alle proprie incumbenze. Ma in generale, per l'analogia che esiste fra le due professioni, esse si danno reciprocamente la mano, ed io non iscorgo il motivo perchè un cliente, il quale abbia fiducia nel suo procuratore, non possa anche valersene come avvocato. Certamente in tale caso deve pagarli di più, ed è giusto che chi fa maggior lavoro riceva maggiore mercede; ma in generale il cliente spenderà meno che se fosse obbligato di ricorrere all'opera d'un altro avvocato.

In sostanza il cumulare le due funzioni può essere utile o dannoso, secondo le circostanze. Ora, le circostanze essendo mutabili, noi legislatori non possiamo

nè conoscerle nè apprezzarle, e il nostro giudizio, il quale non può a meno di essere generale, non si piegherebbe alle esigenze delle circostanze. Questo possono farlo i clienti, i quali soli hanno diritto, hanno interesse di giudicare.

Sarebbe omai tempo che i Governi smettessero il mal vezzo di volerla sempre fare da tutori ai privati, come se questi fossero incapaci di conoscere i loro veri interessi, di tutelare se stessi. Se i legislatori fossero uomini di natura superiore agli altri cittadini, potrebbe forse legittimarsi l'intervento della legge nelle faccende private; ma, ciò non essendo, non posso rendermene ragione. Anzi i legislatori trovansi in condizione inferiore a quella dei privati, inquantochè non sono mossi dal pungolo del proprio interesse e non possono tenere conto delle circostanze. Avviciniamoci dunque il più che possiamo alla libertà, che è utile al pubblico e che, non creando imbarazzi al Governo, non lo distrae dalle essenziali sue obbligazioni.

PRESIDENTE. Persistendo il deputato Tegas nel suo emendamento, lo metterò ai voti.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole De Sonnaz ha facoltà di parlare.

DE SONNAZ. Sento perorare benissimo la causa degli avvocati, sento parlare pur benissimo per i procuratori, ma per i cittadini non sento dire nulla. Vorrei proporre, posciachè si ritorna su questo punto di legislazione, che l'intervento dei procuratori nelle cause fosse facoltativo e non obbligatorio. (*Segni di assenso*)

MICHELINI G. B. Bene! bene!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Tegas, la quale consiste nel sopprimere le parole *della avvocatura*.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

Metto ai voti l'articolo 3...

NEGRONI. Domando la parola.

L'onorevole Tegas proponeva una soppressione, io propongo invece una lieve aggiunta per emendamento a quest'articolo. La mia aggiunta consisterebbe nel dire che l'ufficio di procuratore è incompatibile con qualsiasi pubblico impiego governativo non gratuito, amministrativo o militare; consisterebbe sostanzialmente nell'aggiungere le parole *governativo non gratuito* a quella *d'impiegato*. Credo che non sia nell'intendimento della Commissione e del Governo il rendere la professione di procuratore incompatibile coll'impiego, ad esempio, di segretario di un comune, di una congregazione di carità o di un'opera pia. Lasciando l'articolo quale è, vi sarebbe per lo meno un grave dubbio circa questa incompatibilità, potendosi da chi la sostenesse affermare che l'impiego di segretario di un comune sia appunto un impiego non gratuito nell'ordine amministrativo; lo stesso può dirsi dell'impiego di segretario di una congregazione di carità o di un'opera pia qualsiasi.

Non veggo quale inconveniente si possa incontrare nel sopprimere questa incompatibilità in modo chiaro, netto e preciso. Accade infatti senza alcun detrimento, soprattutto nelle provincie di non grande considerazione, che la stessa persona eserciti il mestiere di procuratore ed adempia ad un tempo all'ufficio di segretario di qualche comune, tanto più se si tratta di comuni d'ultima categoria, dove l'impiego di segretario non porta residenza nello stesso comune.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Anzitutto debbo dichiarare che intendimento del Governo nel formulare l'articolo 3 si fu appunto di escludere dall'esercizio di procuratore non solo i funzionari governativi, ma anche i comunali ed altri di simil genere, quando gratuito non sia il loro impiego. Penso conseguentemente che non possa esservi dubbio a fronte del tenore dell'articolo 3 come è proposto dal Governo, che l'ufficio di procuratore sarebbe incompatibile coll'impiego di segretario comunale, come anche coll'impiego di segretario di un'amministrazione di carità, quando mai occorresse, ciò che non credo, che fosse questo ufficio retribuito. I membri di un'amministrazione di carità o di altra opera pia, come anche i segretari di esse, non hanno stipendio. Ma se per eccezione vi fosse alcuno che per prestare la sua opera a questi stabilimenti di beneficenza esigesse un onorario, a termini di quest'articolo egli sarebbe escluso dall'esercizio della professione di procuratore.

Resta ora a vedere se ciò debba o no mantenersi nella legge. A mio avviso l'esclusione deve essere mantenuta: mi oppongo quindi all'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante.

Due sono i motivi che determinano il Governo a mantenere questa esclusione: l'uno è fondato sull'interesse della difesa, il secondo sopra una ragione di moralità.

L'interesse della difesa esige che colui cui per propria professione spetta di rappresentare le parti in giudizio, sia sempre libero, onde in qualunque momento il suo ministero venga richiesto, possa senz'altro prestarlo ed essere pronto all'invito ed agli ordini del tribunale, quando si chiami la causa all'udienza, o per altri motivi occorra il suo contraddittorio. Ora, se si ammette la compatibilità dei due uffici, potrebbe accadere che un procuratore, nel giorno stesso e nell'ora in cui la causa è chiamata in spedizione e per ragione del suo ministero deve essere dinanzi al tribunale, sia per ragione del suo impiego obbligato a trovarsi nella sala comunale od in altro luogo. In tal caso egli sarebbe costretto a mancare o al dovere della sua professione o a quello delle altre funzioni di cui è rivestito.

Ho detto inoltre che avvi una ragione di moralità e su questo non occorrono molte parole. Quegli che ha un impiego di segretario comunale, o di segretario di uno stabilimento di beneficenza, non può esercitare un'influenza a pro della sua clientela, che potrebbe essere dannosa all'amministrazione della giustizia e dannosa eziandio all'esatto adempimento del suo dovere? Quindi è debito del legislatore di prevenire, e nell'interesse dei litiganti ed anche nell'interesse della dignità delle persone che esercitano questa professione, le conseguenze che potrebbero derivare dal cumulo di questa profes-

sione coi detti impieghi, e, se non altro, prevenire i sospetti che potessero destarsi a carico dei procuratori.

NEGRONI. Per due ragioni il signor ministro si opponeva all'aggiunta da me proposta sotto forma di emendamento all'articolo che cade in discussione. Per prima ragione adduceva il signor ministro l'interesse o la necessità della difesa; per seconda ragione, la pubblica moralità.

Fino al giorno d'oggi l'ufficio di procuratore non fu mai considerato come incompatibile coll'impiego di segretario comunale o di segretario di un'opera pia; eppure nessun inconveniente nella pratica si verificò, nessun pratico inconveniente anche per parte del signor ministro si addusse. Certo gli inconvenienti potrebbero verificarsi quando ad una grandissima clientela si aggiungesse la segreteria di un comune molto cospicuo. Ma questo inconveniente è causato dalla necessità stessa delle cose; imperocchè colui che ha una clientela molto estesa non accetterebbe, nè la sua convenienza potrebbe portarlo ad accettare una segreteria di comunità od altro tale impiego.

Vengo alla seconda ragione, che sarebbe quella di pubblica moralità. Io non so quale influenza possa esercitare, perniciosa alla morale pubblica, colui che copre il modesto impiego o di segretario di una comunità o di segretario di un'opera pia. Ma anche qui ricorrono le stesse considerazioni, perchè il mio emendamento non farebbe altro in sostanza che mantenere lo stato attuale delle cose. Finora questo stato di cose non diede luogo, che io mi sappia, ad alcuna doglianza; nè le leggi sono fatte per provvedere dove un pubblico bisogno non si sia manifestato.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Domando la parola per fare una sola osservazione.

L'onorevole preopinante, per rispondere alle mie obbiezioni, invoca lo stato attuale delle cose; ma egli non riflette che noi passiamo dal sistema del monopolio a quello della libertà.

Secondo la legislazione attuale, abbiamo mezzi per antivenire agli inconvenienti a cui accennava; ma quando la professione di procuratore sia libera, quando non vi sia altro mezzo per fare cessare dall'esercizio della sua professione chi ne abusi, salvo quello di un processo all'appoggio delle disposizioni della legge, ben maggiori devono essere le precauzioni.

Eppertanto io continuo ad oppormi all'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Negroni, la quale consiste nell'aggiungere, dopo la parola *impiego*, quest'altra, *governativo*.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 3.

FARINI. Domando la parola.

Pregherei il signor ministro di volermi dire se il provveditore agli studi, che ha un impiego amministrativo, certo non molto lucroso, di 600 lire all'anno, non possa fare il procuratore.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Prima di tutto domanderò all'onorevole deputato se crede che l'uffizio di provveditore sia un impiego amministrativo.

FARINI. Lo è certo!

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Allora io rispondo che non potrebbe essere ammesso.

FARINI. Mi perdoni il signor ministro, mi perdoni la Camera, se io, profano, entro in questa questione; ma in verità mi credeva che quando si è detto di volere dare libertà all'uffizio di procuratore si dicesse in sul sodo; qui invece vedo che in luogo di un monopolio pagato con denaro si vuole stabilire un altro monopolio.

Infatti, se io capisco qualche cosa in punto alle guarentigie che si ricercano in coloro che vogliono esercitare una professione, pare che esse debbano consistere nel sapere e nella probità. Io ammetto che vi possa essere una incompatibilità speciale per certe professioni, come, a mo' d'esempio, ammetto molto volentieri che sia incompatibile l'uffizio di procuratore e di avvocato con qualsiasi uffizio giudiziario, ma in verità non so capire come un provveditore di studi, un segretario di comune, un segretario di un'opera di beneficenza, il quale abbia fatto i suoi studi ed ottenuta la patente per questa professione, abbia insomma dato alla società tutte le malleverie che si richieggono nei successivi articoli, e sia scevro da quelle pecche e mancamenti cui essi accennano, non so, dico, in verità capire perchè questi non possa ammettersi ad esercitare la sua professione.

Dite che volete un numero limitato di procuratori, perchè i clienti paghino più caro, e allora capisco questo modo di trattamento; ma altrimenti non so rendermene ragione.

Io domanderò al signor ministro quale inconveniente vi sarebbe se un povero segretario di una congregazione di carità, un segretario di comune, che hanno forse 100 o 200 lire di stipendio...

Voci. È già votato!

PRESIDENTE. Quanto a quello che riguarda gli uffizi governativi, la Camera ha già deciso.

FARINI. Ebbene allora io domanderei sia messa a parte ogni incompatibilità, eccetto quella con qualunque impiego dell'ordine giudiziario, che riconosco ragionevole; od io m'inganno a partito, ovvero esse incompatibilità sono dirette a mantenere un monopolio invece di dare la libertà.

ARA. Io credo che l'onorevole mio amico Farini abbia basato il suo ragionamento sopra una circostanza che non sia affatto esatta, che cioè il provveditore debba considerarsi come impiegato amministrativo nel senso della legge, perchè vedo infatti esistervi dei deputati i quali rivestono la qualità di provveditori regi, e che furono ammessi alla Camera senza contestazione, quando in caso diverso, non avendo la qualità superiore all'intendente generale, non dovrebbero essere ammessi.

Dunque io ritengo che il provveditore, come amministratore solamente dell'istruzione, non debba essere considerato amministratore di una pubblica sostanza qualunque.

Credo pertanto che, inteso in tale senso, non sia il caso di alcuna aggiunta all'articolo.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Può darsi che vi sia dubbio se l'impiego di provveditore sia o no amministrativo, ma dichiaro che, secondo il testo dell'articolo 3 come è proposto dal Governo, l'impiego di provveditore, quando non sia gratuito, sarà incompatibile con l'esercizio di una procura, e così deve essere.

Anzitutto poi io debbo dichiarare all'onorevole Farini che tutt'altra è l'intenzione del Governo che quella di volere fare rivivere un monopolio. Noi abbiamo proclamato la libertà dell'esercizio della professione di procuratore, la vogliamo sinceramente, ed appunto per ciò il Governo propone la legge in termini tali che non siavi pericolo faccia cattiva prova, e lasci appunto dopo alcuni anni a reclamare di nuovo quello stato di cose contro cui ottimamente protestava l'onorevole preopinante; ciò premesso, vengo più specialmente alla questione.

L'onorevole preopinante diceva che non capisce il motivo per cui si esclude l'impiego di segretario comunale o delle congregazioni di carità. Non lo seguiterò su questo terreno a fronte del voto già emesso dalla Camera; quanto poi a quello che da lui si aggiunge riguardo al provveditore degli studi, gli ripeterò ciò che diceva già all'onorevole Negroni pel segretario comunale e delle congregazioni di carità. Noi non vogliamo compatibile tale ufficio con quello di procuratore, primieramente perchè crediamo che l'esercizio di quest'ultima professione richiegga cognizione, probità ed attenzione somma; non vogliamo quindi che si distolgano da altre occupazioni queste persone: non lo vogliamo in secondo luogo per allontanare il pericolo dell'impossibilità in cui si trova l'impiegato di esercitare i doveri del suo impiego ed i doveri della sua professione.

Già adduceva il caso, parlando del segretario comunale, in cui il procuratore debba presentarsi a rappresentare il suo mandante il giorno stesso in cui, per ragione della sua qualità di impiegato comunale, è costretto a rimanere nella sala del municipio: lo stesso può succedere pel provveditore degli studi, che può essere obbligato, per l'esercizio delle sue funzioni, a mancare dal presentarsi al tribunale dove sia dall'interesse del suo cliente chiamato. Quindi od egli mancherà al suo dovere come impiegato o come procuratore. Se devo poi dire ciò che penso, aggiungerò che in queste contingenze il timore della destituzione lo persuaderà a compiere al suo debito di pubblico funzionario, venendo meno alla difesa per cui obbligossi col suo mandante, e ne soffrirà la giustizia: ecco perchè la legge provvidamente deve impedire il cumulo di questi due impieghi: e quivi ripeterò che, se ciò ha potuto essere una volta, in cui, accadendo che a cagione dell'impiego fosse negletta la difesa, il procuratore poteva essere sospeso od eliminato, non deve più permettersi in un tempo in cui si richiede una delle cause determinate dalla legge ed una sentenza del tribunale perchè il procuratore cessi d'avere il diritto d'esercitare la sua professione. Credo che l'onorevole preopinante, non preoccupandosi del timore che non possa esservi sufficiente numero di procuratori, i quali anzi io credo saranno anche troppi, riconoscerà come assai meglio convenga, e nell'interesse della difesa e nell'interesse dei procuratori stessi, che si mantengano le incompatibilità che sono accennate e proposte in quest'articolo.

FARINI. Prego il signor ministro a permettermi un'altra breve risposta. Prima di tutto, in materia di massima, non c'è via di mezzo, ed io ho messo innanzi una massima alla quale lo pregherei a rispondermi. Ammette egli che colui il quale vuole esercitare una professione liberale deve avere dato alla società le guarentigie che questa gli domanda del suo sapere; e dopo avere dato queste guarentigie, che la società stessa ha diritto di domandare, del suo sapere e della sua probità, ammette egli che ogni altro impedimento che venga posto al libero esercizio della sua professione è una violazione alla libertà di questo cittadino? Se non ammette questo, io non so più come potermi far intendere nel linguaggio generale e nel linguaggio dei principii.

Ma venendo di nuovo agli stessi particolari, egli mi ha detto per tutta ragione dell'esclusione del provveditore degli studi, che nel tempo in cui quest'individuo attende agli uffizi amministrativi dell'istruzione non può accudire con sollecitudine a quello di procuratore. Ma allora, dovendo valere per gli avvocati la stessa ragione, proibirete anche agli avvocati di fare i provveditori, e viceversa. Se il signor ministro vuol applicare questa massima per le generali; se vuole stare a vedere se i cittadini adempiano agli uffizi della propria professione, in un caso e nell'altro saranno infiniti gl'impedimenti che si debbono opporre all'esercizio di tutte le professioni.

Io credo che si possano mettere degli ostacoli all'esercizio di quegli impieghi, di quelle funzioni, le quali avendo attinenza coll'ufficio di procuratore, sono forse una tentazione alla probità di chi le esercita; ma sono pure convinto che tutto il resto che è posto in senso restrittivo, od è soverchio ed inutile, o per lo meno offende il principio della libertà.

PESCATORE, *relatore*. Io pregherei l'onorevole Farini di richiamarsi a memoria che il ministero del procuratore diversifica grandemente dal ministero dell'avvocato e dirò anche dal ministero di tutte le altre professioni, in quanto che quello del procuratore è obbligatorio per i clienti.

La legge non permette ai litiganti di difendersi personalmente.

FARINI. Ha torto la legge.

PESCATORE, *relatore*. La legge loro impone l'obbligo di valersi di un ministero determinato, e quindi è dovere della legge di invigilare più sollecitamente che può a che le persone da essa imposte facciano il loro dovere.

Vorrebbe forse l'onorevole Farini, sotto pretesto che la libertà dell'esercizio deve essere mantenuta, abolire

tutte le incompatibilità perchè l'esercente ha date tutte le guarentigie di studio, di capacità e di probità? Le incompatibilità ulteriori di un esercizio con un altro, dice egli, sono inutili, e quindi contrarie alla libertà.

FARINI. Sì, signore.

PESCATORE, *relatore*. Però egli medesimo ha già riconosciuto doversi ammettere l'incompatibilità dell'esercizio di procuratore con qualunque impiego dell'ordine giudiziario. Vede dunque che la legge può e debbe mettere qualche restrizione all'esercizio libero, e massime all'esercizio di quel ministero, che, se è libero e facoltativo per i procuratori, non lo è parimente pei cittadini. E poi non è metodo giusto quello d'impugnare una massima generale coll'addurre un solo, un lievissimo inconveniente che ne potesse per avventura risultare.

Si propone, signori, di ammettere in massa all'esercizio della professione di procuratore tutti i funzionari della pubblica amministrazione.

Adunque, qualunque impiegato della pubblica amministrazione potrà cumulare con altra professione l'esercizio del suo impiego, che pure lo occupa tutto il giorno e per cui riceve uno stipendio proporzionato all'opera sua? Qualunque impiegato sarà ammesso anche a fare il procuratore?

No, egli non vorrà persistere in questa proposizione, tanto più se ricorda che la proposta sua comprenderebbe anche gli impiegati militari, e che così avremmo colonnelli e generali che potrebbero eziandio fare il procuratore. Egli notava con molta sagacità che questa massima generale, questa massima vera, utile e giusta nella sua generalità, potrebbe essere meno giusta, meno utile in una delle sue applicazioni, cioè a dire nell'applicazione ai provveditori; ma questo è un caso unico. E sebbene di questi casi tanto rari ed eccezionali non si debba occupare il legislatore, potrebbe l'onorevole deputato proporre un emendamento nel senso da lui inteso; ma non posso assentire che, nello scopo di permettere in certi casi rarissimi ad un procuratore di fare il provveditore, si abolisca una regola generale, un'incompatibilità che nella sua generalità è riconosciuta utile e giusta.

Voglio credere che l'onorevole Farini ritirerà la sua proposta o proporrà un emendamento più conforme alle sue idee, non che a quelle che debbono informare la legge.

FARINI. Accetterò il poco non potendo avere il più; prego quindi l'onorevole Pescatore di formolare l'emendamento almeno pei provveditori.

Avverto poi di volo che non mi rimuovono certe obbiezioni mossemi, come quella che i colonnelli ed i generali possano decidersi per la carriera di procuratore. Le vocazioni in società sono così discrepanti, che non ho questo timore. Del resto, se sapessero, e volessero darsi a questa professione, e ne ottenessero regolari patenti, non ne avrei timore alcuno.

Osserverò di più che non capisco perchè il prete non possa fare il procuratore quando ne ha la capacità. Se a riguardo dei sacerdoti ci sono delle incompatibilità d'ufficio, sta alla Chiesa e non allo Stato l'impedirlo.

PESCATORE, *relatore*. Il prete può fare il procuratore; chi non lo può è il parroco, chè la legge dice il *ministro d'un culto*.

FARINI. È ministro d'un culto anche colui che non è parroco.

Temendo di non incontrare il gradimento della maggioranza della Camera nell'insistere perchè sieno tolte queste varie incompatibilità, mi limito a chiederne la soppressione pel solo provveditore degli studi, e prego la Commissione ed il Ministero di redigerne la formola più acconcia in questo senso, non volendo improvvisare qui degli emendamenti sopra questa materia.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Assai mi duole di non potere accettare questo mezzo di conciliazione proposto dall'onorevole relatore. Io credo che l'incompatibilità stabilita nell'articolo 3 debba estendersi anche ai provveditori degli studi; nè vi sono, a mio avviso, ragioni per accordare loro questo privilegio.

Si è proclamata simile incompatibilità, per evitare che il procuratore si trovi impedito dallo attendere alla difesa del cliente; questo ostacolo potrebbe verificarsi qualora abbia l'impiego di provveditore agli studi, come se ne copra qualunque altro; anzi aggiungerò che credo più pericoloso forse di permettere di esercitare l'ufficio di procuratore ad un provveditore agli studi, che non a qualunque altro funzionario.

Il provveditore agli studi è in contatto con tutti gli studenti, e potrebbe, se non in realtà, almeno in apparenza lasciare nascere il sospetto sulla sua clientela, rispetto alla influenza che avere potrebbe nel disimpegno delle sue funzioni; epperciò il motivo di moralità, per cui si è voluto escludere dall'esercizio di qualunque impiego non gratuito il procuratore, si estende, lo ripeto, anche più al provveditore degli studi che a qualunque altro.

Pertanto io dichiaro di non potere accettare questo temperamento.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Farini non insiste più nella sua prima proposta, e si limita semplicemente ad esprimere il desiderio che si accetti un'aggiunta, la quale potrebbe essere approvata dopo la votazione dell'articolo, così io metterò ai voti l'articolo 3, rimanendo inteso che colla votazione di esso è ancora salva la questione dell'aggiunta proposta dal deputato Farini.

FARINI. Salva la votazione sulla parola *amministrativi*.

PRESIDENTE. A questo modo l'emendamento sarebbe più esteso, poichè l'eccezione non rimane più circoscritta a favore dei soli provveditori degli studi.

FARINI. Io me ne rimetto a questi signori che conoscono meglio il linguaggio tecnico.

PRESIDENTE. Se vuole riservare semplicemente i provveditori converrebbe che la sua aggiunta si restrin-

gesse unicamente a questa eccezione. Ma se toglie dall'articolo la parola *amministrativi*, toglie l'incompatibilità, non solo riguardo ai provveditori, ma anche riguardo a tutti gli altri impiegati amministrativi.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Mentre io ripeto che mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Farini, osserverò che mi pare che potrebbe benissimo, come propone l'onorevole presidente, votarsi l'articolo sin d'ora. Il deputato Farini poi, se insiste nel suo emendamento, potrebbe proporre un alinea in questi od altri simili termini:

« L'incompatibilità di cui in quest'articolo non è applicabile ai provveditori agli studi? »

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo terzo con questa riserva.

(È approvato.)

Il deputato Farini crede che si debba mettere ai voti il suo emendamento in questi termini:

« L'incompatibilità di cui in quest'articolo non è applicabile all'ufficio di provveditore agli studi? »

PESCATORE, *relatore*. Si potrebbe rimandare la questione alle disposizioni generali del progetto. C'è sempre luogo ad una clausola di questa natura.

PRESIDENTE. Se niuno si oppone, questo punto rimarrà sospeso. Allora passeremo alla discussione degli altri articoli, salvo sempre questa disposizione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. « Art. 4. I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello, o tribunale provinciale.

« Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello, possono però postulare anche presso il tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5... Avendo aderito la Commissione, prenderò per testo il progetto del Ministero.

PESCATORE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di leggere quest'articolo?

PESCATORE, *relatore*. Sì.

La Commissione proporrà il suo articolo come emendamento a quello del Ministero. Ora questa proposizione involve una questione di forma e parecchie questioni di sostanza. La questione di forma è accessoria, imperciocchè, quando il Ministero accettasse e la Camera approvasse gli emendamenti di sostanza che la Commissione viene proponendo, necessariamente converrebbe anche accettare la forma. Io proporrei quindi di mettere in discussione, come emendamento, l'articolo della Commissione, salvo la questione di forma. Se questi vari emendamenti di sostanza verranno approvati, in allora sarà anche decisa la questione di forma; se verranno solo accettati in parte, allora vedremo come dovrà essere concepita la redazione; se poi verranno rigettati tutti, allora starà la redazione proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Intanto bisogna che l'articolo del Ministero sia letto.

PESCATORE, *relatore*. Sì, sì!

PRESIDENTE. Io li leggerò tutti e due, cominciando da quello proposto dal Governo.

« CAPO II. *Delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore*. — Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età d'anni 25;

« 3° Non essere stato condannato a pena criminale qualsiasi;

« Non essere stato condannato a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo;

« Non essere neppure stato condannato alla pena correzionale:

« *a*) Per ribellione alla giustizia;

« *b*) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« *c*) Per rottura di sigilli e sottrazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito;

« *d*) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici;

« *e*) Per corruzione di pubblici uffiziali;

« *f*) Per concussione;

« *g*) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;

« *h*) Per reati contro il costume pubblico;

« *i*) Per associazione con malfattori;

« *k*) Per bancarotta semplice;

« Non essere in istato di fallimento dichiarato.

« Le incapacità incorse per condanne emanate a seguito di reati compresi nel primo e secondo alinea di questo numero terzo potranno essere tolte per gravissimi motivi con decreto reale.

« Ove si tratti di sentenze di condanna pronunciate dai tribunali esteri, la Corte o il tribunale a cui venga chiesta l'iscrizione dell'aspirante, potrà, quando le creda tali da escludere la presunzione di moralità richiesta per l'esercizio della professione, negare l'iscrizione addimandata;

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 5° Avere compito i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subìto con approvazione gli esami;

« 6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 7° Avere subìto uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento;

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a

norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2000 a lire 8000 per esercire avanti ai tribunali provinciali, di 10,000 lire a 20,000 lire per esercire avanti le Corti di appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti di appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento.

« Da questo provvedimento potrà essere luogo all'appello alla Corte, e dal provvedimento della Corte potrà farsi luogo alla opposizione davanti alle classi unite.

« I termini e la procedura per l'appello e l'opposizione, di cui sopra, saranno stabiliti dal regolamento;

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale, presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

Articoli corrispondenti proposti dalla Commissione:

« Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;

« 2° Avere l'età d'anni 25:

« 3° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 4° Avere compiuti i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subìto con approvazione gli esami;

« 5° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 6° Avere subìto uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città, sede di una Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento.

« La Commissione sarà composta di laureati in leggi;

« 7° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge, in data 16 febbraio 1854, da determinarsi con decreto reale nei limiti di lire 2000 a 5000 pei tribunali, e di lire 5000 a 10,000 per le Corti di appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« Non essere incorso in veruna incapacità.

« Art. 6. Le cause d'incapacità sono determinate dalla legge.

« L'incapacità s'incorre di pien diritto, o per sentenza di magistrato.

« Sono incapaci di pien diritto:

« 1° I condannati a pena criminale qualsiasi;

« 2° I condannati a pena correzionale:

« *a*) Per furto, truffa od appropriazione indebita;

« *b*) Per alterazioni di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

« *c*) Per sottrazioni commesse in qualità di uffiziali o depositari pubblici, od altrimenti in luogo di pubblico deposito;

« *d*) Per concussione, o per corruzione di pubblici uffiziali;

« *e*) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;

« *f*) Per associazione con malfattori;

« 3° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato.

« L'incapacità per condanne penali non s'incorre di pien diritto se la condanna non fu pronunziata da tribunali dello Stato.

« Potranno, secondo le circostanze, essere inabilitati all'ufficio di procuratore, con apposita sentenza della Corte d'appello, coloro che saranno stati condannati a pena correzionale:

« 1° Per ribellione alla giustizia;

« 2° Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

« 3° Per rottura di sigilli;

« 4° Per reati contro il costume pubblico;

« 5° Per bancarotta semplice;

« 6° I condannati per sentenza di tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause espresse in questo articolo.

« Art. 7. L'esistenza dei prescritti requisiti sarà verificata dal Ministero pubblico presso le Corti d'appello ed i tribunali sulla domanda che presenterà l'aspirante corredata dei documenti.

« Sulle conclusioni favorevoli del Ministero pubblico, il presidente della Corte d'appello o del tribunale ordinerà l'iscrizione dell'aspirante nel catalogo dei procuratori esercenti. Se però il presidente crederà esistere a carico dell'aspirante una delle cause d'incapacità o d'inabilitazione, potrà ordinare anche d'ufficio che si promuova una decisione.

« In caso di opposizione del Ministero pubblico alla domanda dell'aspirante, questi avrà pure diritto di ricorrere in via giuridica.

« Art. 8. La questione promossa per ordinanza del presidente, sulla richiesta del Ministero pubblico, o sul ricorso dell'aspirante, sarà in ogni caso portata direttamente alla Corte d'appello, nel distretto della quale l'aspirante chiede l'esercizio della professione di procuratore.

« Contro le decisioni della Corte competerà il ricorso in via di gravame davanti alle classi riunite della Corte

medesima, ed in via di nullità per contravvenzione alla legge davanti alla Corte di cassazione.

« I termini e le norme di procedura saranno stabilite dal regolamento. »

PESCATORE, *relatore*. Parmi che secondo l'ordine si avrebbero a mettere in discussione quelle disposizioni che sono comuni al progetto del Ministero ed a quello della Commissione. Il Ministero e la Commissione sono d'accordo sul dichiarare che per potere esercitare la professione di procuratore si richiede d'essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili, avere l'età di anni 25, avere conseguito il diploma di magistero, avere compiuto un corso di studi, ed in quest'ultima condizione ci è qualche lieve differenza.

Se il presidente lo crede, si potrebbero mettere anzitutto in discussione le disposizioni che ha lette: mi pare che così si farebbe molto più facile e spedito cammino.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia accetta anche quanto al numero quattro le parole della Commissione, oppure sta alla redazione del Ministero?

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto le parole proposte dalla Commissione.

TEGAS. Domando la parola sul numero 4 dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Allora parli.

TEGAS. Domando un semplice schiarimento all'onorevole relatore.

La Commissione avrebbe mutato l'articolo del progetto ministeriale accrescendo di molto le condizioni di ammessibilità alle funzioni di procuratore, ed esigendo maggior corso di studi per ottenere d'essere nominato procuratore. Non io certamente m'opporrò a che si esigano le più severe condizioni per riconoscere la capacità all'esercizio delle funzioni di procuratore, perchè io desidero che queste funzioni di procuratore sieno il più che si può rialzate, ed anzi si avvicinino ed anche si confondano con quelle d'avvocato. Per conseguenza io acconsento a quest'ampliazione richiesta dalla Commissione, ma però desidererei una spiegazione dalla stessa. La Commissione non ignora che ora i corsi degli studi degli aspiranti alle funzioni di procuratore e di notaio si fanno in tutti i capoluoghi di provincia presso avvocati incaricati dal Ministero dell'istruzione pubblica di quest' insegnamento. Ora, estendendosi con quest'articolo assai il programma di questi studi, ed anzi, da quello che si scorge, richiedendosi non solo gli elementi del diritto civile, ma eziandio i Codici penale e di commercio, e quelli di procedura civile e criminale, cioè quasi quanto si richiede per ottenere la laurea di avvocato, io chiedo se con ciò ne viene un mutamento nello stato delle cose, cioè se s'intende di centralizzare in Torino questi studi, dimodochè tutti quelli che aspirano alle funzioni di procuratore e notaio debbano venire all'Università di Torino.

Desidero una spiegazione al riguardo dal Ministero e dalla Commissione, perchè credo la Camera debba sapere prima che cosa vota, onde conoscere quali conseguenze possono derivare dalla sua deliberazione.

PESCATORE, *relatore*. Rispondo alla domanda dell'onorevole Tegas dichiarando che, secondo l'idea della Commissione, e credo anche secondo quella del Ministero, non avviene mutamento di sorta nelle discipline scolastiche in vigore. Il fatto sta che attualmente s'insegnano agli aspiranti all'esercizio della professione di procuratore gli elementi di diritto civile nelle provincie da professori a ciò destinati, ed io aggiungo che nella facoltà di leggi all'Università di Torino non vi è l'insegnamento degli elementi del diritto civile, perchè nel primo anno gli studenti seguono un corso di storia di diritto, un altro corso degli elementi del diritto romano e un altro corso ancora che riguarda il diritto ecclesiastico, ma l'insegnamento degli elementi del diritto civile patrio non si dà sotto questa forma specifica nella facoltà di leggi dell'Università.

Adunque sarebbe perfino impossibile il chiamarvi gli studenti aspiranti a questo esercizio per ciò che riguarda l'insegnamento degli elementi del diritto civile; sarebbe impossibile, dico, di chiamarli all'Università dove questo insegnamento non è dato.

Bensì, dopo che gli studenti avranno in provincia seguito un corso degli elementi del diritto civile secondo le discipline in vigore, siccome questi studi non possono bastare, si è prescritto nel nuovo progetto che dovranno poi seguire gli altri corsi secondo le discipline universitarie, locchè vuol dire che agli studi che si fanno in provincia si aggiunge un altro studio che esige tre anni all'Università.

Durante questi tre anni potranno anche seguire il corso di procedura civile, e quindi il professore di provincia avrà il tempo quind'innanzi necessario per istruire i suoi allievi; imperciocchè è palese che in un anno solo è impossibile che si dia, massime da coloro che attendono (e sono la maggior parte) a questo insegnamento come ad una occupazione accessoria, è impossibile, dico, dare l'insegnamento degli elementi del diritto civile patrio e della procedura.

Quanto poi alle ragioni di questa disposizione, secondo me, quantunque non sia dessa contrastata dal preopinante, sono evidenti, e credo non disutile brevemente accennarle.

Già sul principio di questa discussione si diceva che il procuratore quind'innanzi dovrà patrocinare effettivamente le cause dei suoi clienti.

Notiamo infatti che la legge impone a tutti i cittadini, se sono astretti dalla malizia altrui a difendere i loro diritti in giudicio, di valersi del ministero di persone che la legge designa come esperte.

Come dunque la legge non dovrà provvedere a che queste persone sieno realmente esperte a fare l'ufficio loro? Se non richiediamo in questi patrocinatori che lo studio degli elementi del diritto civile, essi mancheranno delle cognizioni necessarie per l'adempimento del proprio ufficio. Si deve adunque esigere che questi patrocinatori conoscano almeno le disposizioni dei Codici e le loro ragioni. Nè per questo vorrà la professione di procuratore confondersi con quella dell'avvo-

cato; perchè, mentre la legge deve attribuire al procuratore il patrocinio di tutte le cause comuni, di tutte le cause ordinarie, sarebbe impossibile esigere nel procuratore quelle maggiori cognizioni, quei maggiori studi che formano il giureconsulto, e sarebbe meno possibile ancora il pretendere nel procuratore quell'abilità che costituisce l'oratore. Dunque, se nelle cause ordinarie, che sono la massa delle cause civili, basterà e deve bastare il ministero di un solo, e quind'innanzi non sarà più imposto al cliente la doppia spesa di un procuratore che rappresenta e di un avvocato che presta patrocinio effettivo; all'incontro, per le cause straordinarie, dove si esige una cognizione profonda di tutta la giurisprudenza e forse si richiede la parola potente dell'oratore, al ministero del procuratore si aggiungerà quello dell'oratore e del giureconsulto; e si aggiungerà non tanto per necessità di legge, quanto per elezione delle parti, perchè in queste cause, quand'anche la legge lo vietasse, ognuno vede che le parti interessate farebbero quanto sta in loro per eludere la legge e munirsi di quanto credono necessario per tutelare i loro interessi.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Prima di tutto debbo fare notare alla Camera qual sia la differenza che passa fra il numero quinto dell'articolo 5 proposto dal Ministero ed il numero quarto dello stesso articolo proposto dalla Giunta.

Il Ministero aveva proposto in questo articolo che per esercitare la professione di procuratore si richiedesse di avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile, ed averne subìto con approvazione gli esami.

La Commissione ha creduto di dovervi ancora aggiungere lo studio del Codice di procedura criminale. In verità il Ministero non aveva creduto di esigere, per l'esercizio della professione di procuratore, lo studio della procedura criminale come meno necessario.

La Commissione tuttavia ha creduto bene che i procuratori dovessero però conoscere la procedura criminale, potendo ciò in molti casi essere utile al cliente.

Trattandosi di aumentare il corredo di cognizioni forensi richiesto per l'esercizio di questa professione, il Ministero ha aderito, quantunque creda che il richiedere ciò possa essere soverchio.

Ciò premesso, risponderò ora alle osservazioni fatte dall'onorevole Tegas. Parmi che esso abbia dichiarato apertamente che non si oppone a che si richieda per l'esercizio della professione di procuratore il corredo delle cognizioni annoverate in quest'articolo, ma domandò uno schiarimento di fatto, come cioè si faranno gli studi richiesti in quest'articolo; se dovranno tutti gli aspiranti alla professione di procuratore venire a compiere i loro studi in una delle Università dello Stato, oppure se si provvederà a che a questi studi si possa anche attendere in provincia.

Io debbo dichiarare a questo riguardo che il Governo si è preoccupato di questa questione.

Quando si è concretato quest'articolo, ho dovuto mettermi d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, e si convenne che nello stato delle cose gli studi dovrebbero essere compiuti all'Università, ma che si provvederebbe poi in seguito a che fossero stabiliti dei corsi, se non in tutte le provincie, almeno nelle divisioni ed in alcuni centri, onde vi possano senza difficoltà gli aspiranti assistere. Io credo che, quando vi sia un numero sufficiente di questi, il ministro dell'istruzione non avrà difficoltà di provvedere in modo che i medesimi possano anche seguire i corsi nelle provincie, od almeno in alcuni centri, agevolandone loro così l'accesso.

Non posso su di ciò prendere un impegno positivo, ma dichiaro alla Camera quale sia l'intendimento del Governo, e spero che queste spiegazioni saranno sufficienti per eliminare dall'onorevole preopinante il timore della soverchia centralizzazione, ed anche d'impedimento troppo grave, per cui il numero dei candidati a questa libera professione debba essere troppo ristretto.

MICHELINI G. B. Il relatore, rispondendo all'interpellanza fattagli dall'onorevole Tegas, avvertiva che gli aspiranti procuratori, fatti i loro studi nelle provincie, quegli studi che già si fanno attualmente, devono recarsi ad una delle Università dello Stato e passarvi tre anni per compiervi i loro studi. Questa obbligazione cagiona loro grave incomodo, grave spesa.

È vero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia soggiunse testè essere divisamento di lui e del ministro della pubblica istruzione che col tempo si istituiscano, non già in ogni provincia, ma in ogni capitale di divisione amministrativa, delle scuole di diritto, le quali potranno essere frequentate da coloro che aspirano all'ufficio di procuratore. Ove ciò avvenga, sarà attenuato il grave inconveniente testè accennato, ma esso sussisterà pur sempre, sussisteranno cioè l'incomodo e la spesa che devono fare questi studenti per dimorare nella capitale della divisione, che può essere notabilmente discosta dalla loro terra natìa.

Osservate contraddizione! L'ufficio di procuratore è obbligatorio per i litiganti, i quali non possono patrocinare eglino stessi le loro cause. Questo è un male, questa è una di quelle proibizioni, le quali, non avendo ragione di essere, dovrebbero scomparire. Ma il tempo opportuno di riformare questa parte di legislazione verrà quando discuterassi il Codice di procedura civile; per ora nè io nè altri in questa Camera domanda che sia tolta quella proibizione. Frattanto dall'esistenza di essa l'onorevole relatore deduceva doversi rendere facile la consecuzione dell'ufficio di procuratore, affinchè i procuratori non manchino ai clienti, anzi questi possano scegliere fra molti. E per ottenere questo fine, che è certamente molto desiderabile, si vuole incagliare in tutti i modi la consecuzione dell'ufficio di procuratore, e dopo di avere stabilite incompatibilità non fondate sopra sufficienti motivi, ora si preclude la via a molti di farsi procuratori obbligandoli di passare tre anni lontani dalle loro famiglie, recandosi in una delle sedi universitarie. Forse col tempo questo inconveniente sarà

alquanto minore, perchè non dovranno recarsi che alle capitali delle divisioni; ma allora avremo l'altro inconveniente della spesa delle scuole che in esse si stabiliranno.

Io vi propongo un rimedio a tutti questi inconvenienti. Eccolo:

Questo articolo impone a coloro che vogliono divenire procuratori di fare certi studi in corsi determinati, e di dare prova degli studi fatti col vincere un determinato esame. Ebbene, si tolga la prima di queste prescrizioni, quella cioè del corso, e spariscono tutti gli inconvenienti accennati di sopra.

Ciò che è necessario è che gli studi si facciano; poco monta si facciano in scuole stabilite dal Governo od in altre. Nelle provincie sono avvocati, sono uomini dotti in giurisprudenza che possono insegnare tanto bene, e forse meglio dei professori nominati dal Governo. È inoltre necessario che gli aspiranti procuratori diano prove degli studi fatti.

Questo si ottiene coll'esame, il quale dovrebbe, secondo che io la penso, essere alquanto rigoroso, affinchè il Governo acquisti la certezza della capacità di colui al quale dà la patente di procuratore. Come si vede adunque, si può senza inconveniente sopprimere l'obbligazione di frequentare i corsi delle Università.

Se la Camera farà buon viso a questa mia proposta, noi faremo un passo, benchè piccolo, verso quella libertà d'insegnamento, che con una solenne risoluzione essa ha sancita, due anni or sono, all'occasione cioè di una legge sul pubblico insegnamento. Così quel voto della Camera avrà un principio di esecuzione.

Se la Commissione ed il Ministero approveranno la mia idea, io formulerò l'emendamento, in caso contrario me ne manca il coraggio, per l'esito infelice che ebbero tutti gli altri che non furono da essi accettati.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta del deputato Michelini?

PESCATORE, *relatore*. Non può aderire.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io dichiaro di non potere accettare questo emendamento.

Riconosco che questo faciliterebbe gli studi; però dovrà venire col tempo quando si stabiliranno altre discipline universitarie generali; ma nello stato attuale delle cose parmi che non converrebbe fare un'eccezione in favore dei soli procuratori. Gli avvocati avrebbero anche la stessa ragione di domandare di essere autorizzati mediante un esame, così i medici, così gli altri professionisti.

Potrà questo desiderio essere propugnato ed attuato in un sistema generale, ma non mi sembra prudente in questa occasione di cambiare le discipline universitarie.

BOGGIO. Domando la parola.

Mi pare che l'obbiezione fatta dal signor guardasigilli alla mozione dell'onorevole Michelini si fondi sopra un paragone che non è forse in ogni sua parte esatto. Sono disposto ad ammettere che per ora non si possa applicare la libertà d'insegnamento agli studi legali, in quanto tendono a formare degli avvocati; agli studi di medicina, in quanto tendono a formare dei medici, e via dicendo, in quanto che questi studi richiedono una sede subordinata a condizioni che non si possono avere se non in grandi centri; ma, quando si tratta di una istruzione elementare, come quella che si vuol dare ai procuratori; quando si tratta di metterli in grado di apprendere gli elementi di quelle tre o quattro parti del diritto che sono nella legge specificate, mi sembra che non esista più la necessità di riunirli nei grandi centri, nei quali solo può avere luogo, in tutta la sua pienezza, quell'insegnamento scientifico a cui alludeva l'onorevole ministro.

Se adunque non regge in ogni sua parte il paragone di fatto, che è la sola base della obbiezione mossa dal signor ministro; se d'altra parte egli stesso ha riconosciuto che l'emendamento Michelini soddisferebbe allo scopo di creare procuratori bene istrutti, senza imporre loro condizioni troppo onerose per lo acquisto di questa istruzione, pare a me che questo emendamento si potrebbe senza pericolo accettare dalla Camera: e finisco appunto coll'esprimere il voto che sia dalla Camera accettato non solo come una prima attuazione di quel principio, al quale la Camera più volte rese omaggio, ma perchè inoltre mi sembra che concilierebbe insieme il bisogno di maggior istruzione nei procuratori, colla facilitazione per questi di ottenerla.

PRESIDENTE. Osservo al deputato Boggio che il deputato Michelini non ha proposto il suo emendamento che sotto la condizione che venisse accettato dal Ministero e dalla Commissione; ma essendosi dichiarato dal Ministero e dalla Commissione di non volerlo accettare, rimane escluso.

BOGGIO. Allora lo propongo io.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io ammetterò col deputato Boggio che per i procuratori possa esservi qualche ragione di più per adottare il temperamento accennato dall'onorevole Michelini, ed ora da esso proposto. Ciò nullameno io persisto ad oppormivi, perchè con esso introdurrebbesi nelle discipline universitarie una riforma assai grave che può avere la sua utilità, e forse, col tempo, venire attuata, ma che non lascia di alterare interamente l'attuale condizione di cose.

Vi è poi un altro motivo per non accettarlo, che è nell'interesse stesso degli aspiranti alla professione di procuratore, e, dirò di più, anche all'avvocatura: esporrò schiettamente il mio pensiero. Forse, se la discussione non mi ci avesse condotto, sarebbe stato meglio che non ne avessi parlato; ma, posto che sono su questo terreno, debbo esporre interamente e senza ambagi l'idea del Governo. Io credo che coll'andare del tempo fra gli studenti che si dedicano alla coltura degli studi delle leggi vi saranno quei tali di ingegno più svegliato che giungeranno a conseguire la laurea ed esercitare la professione di avvocato; vi saranno poi quei tali che con tutta la buona volontà, con tutta l'applicazione, dopo uno, due o tre anni di esperimento si avvedranno loro convenire meglio, anzichè attendere alla pratica forense, darsi alla postulazione, cioè farsi buoni procuratori, mi

si permetta il termine, piuttostochè cattivi avvocati; quindi questi potranno, dopo uno, due o tre anni di studi, darsi a quella professione, mentre gli altri proseguiranno il loro corso per conseguire i gradi.

Se lo studio per gli uni è eguale a quello degli altri, verrà a verificarsi questo pensiero, che sarà utile agli uni ed agli altri; ma se gli studi saranno diversi, allora non potrà ottenersi questo scopo, ed accadrà che avremo meno buoni avvocati che sarebbero eccellenti procuratori, e avremo quei tali che faranno il procuratore, mentrechè assai bene eserciterebbero la professione di avvocati.

Ecco perchè io credo che sarebbe inopportuno il pensiero d'ammettere all'esercizio della professione di procuratore mediante il solo esame, e preferisco per ora non portare alcun cambiamento alle discipline universitarie per questi studi. Quando si presenterà una legge al riguardo, allora si esaminerà meglio la questione, e si vedrà quale sia il partito più utile e più prudente.

PESCATORE, *relatore*. Darò alla Camera innanzitutto alcune nozioni. Attualmente per conseguire la laurea in legge, oltre lo studio dei Codici, si richiede che si segua qualche altro corso, come quello di economia politica, di diritto costituzionale ed amministrativo, della filosofia e della storia del diritto, del diritto internazionale, del diritto romano e canonico.

Ciò posto, quale fu l'idea della Commissione? Fu questa, e credo che sia stata anche quella del Governo, di rendere comuni ai laureandi in legge ed agli aspiranti procuratori gli studi dei Codici.

È adunque inesatto il dire che dai procuratori si richiede solo lo studio degli elementi del Codice; anzi si volle richiedere che i procuratori e gli avvocati facciano dei Codici lo stesso studio; e la ragione l'ho già accennata, e ne aggiunse una nuova il signor ministro, che pure era stata penetrata dalla Commissione.

Il procuratore non può e non dovrà essere un giureconsulto consumato, non si richiederà che sia oratore, ma deve avere tutte le cognizioni, se mi è lecito usare questa parola, tutte le cognizioni di un avvocato, intesa la parola nel suo stretto senso; deve avere tutte le cognizioni dei Codici, perchè tali cognizioni si richiedono onde possa prestare effettivamente il suo patrocinio nelle cause in cui rappresenta la parte, e solo il procuratore ricorrerà all'opera, all'aiuto del giureconsulto, dell'oratore, in quelle cause straordinarie a cui accennava altra volta.

Ciò posto, è palese essere impossibile distinguere lo studio degli uni dallo studio degli altri, e, quando si ammettesse la libertà dello studio e dell'insegnamento in quanto ai Codici pei procuratori, bisognerebbe ammetterla anche per gli avvocati, giacchè in ciò non vi può essere differenza.

Egli è a notarsi, ed era, come già diceva, stato penetrato dalla Commissione, che il presente progetto è un avviamento a quel sistema in cui gli studi e gli esercizi saranno probabilmente confusi, in cui si darà un solo e medesimo insegnamento a tutti quelli che aspirano ad esercitare quella professione che ha per oggetto la difesa dei diritti dei cittadini, lasciando poi libero agli ingegni eletti di esercitare esclusivamente la professione del giureconsulto e dell'oratore, e agli ingegni meno fortunati d'attenersi ad un esercizio inferiore, ma che è però del medesimo ordine e della stessa natura.

Ciò posto, io crederei che la Camera non dovesse pregiudicare con un voto il principio della libertà dell'insegnamento; noi qui non ammettiamo l'emendamento proposto, non perchè si creda che questo sistema non debba essere col tempo introdotto, ma perchè egli è certo che questo sistema deve essere coordinato con un altro relativo agli esami, sistema che non è ancora organizzato.

Il deputato Boggio conosce quanto me che attualmente manca quella forte disciplina d'esami, che pare debba essere il correlativo della libertà degli studi. Dunque, perchè non è ancora particolarmente questa disciplina ordinata, è d'uopo attenersi sì per gli uni che per gli altri aspiranti al sistema vigente delle discipline universitarie.

Ciò posto, e volendo evitare ogni pregiudizio che si recasse col voto al principio della libertà di studio e di insegnamento, io opporrei alla proposta del deputato Boggio la quistione pregiudiziale in questo senso: che, trattandosi di regolare l'esercizio della professione di procuratore, non può essere nè il luogo, nè il tempo, nè il caso di recare mutamento che tocchi alle discipline dell'istruzione pubblica.

BOGGIO. È precisamente quella quistione pregiudiziale che l'onorevole preopinante vorrebbe opporre alla mia proposta, che io credo invece di potere contrapporre alle sue osservazioni; imperocchè tutto il suo ragionamento (che venne molto in tempo a completare le osservazioni del signor ministro, chiamando la quistione sul terreno vero dei fatti) si riduce a questo: approvate, ei ne dice, quest'articolo quale è, sebbene sia vero che non esiste ancora lo insegnamento che noi vogliamo con questa legge rendere obbligatorio per i procuratori; ma, fatta la legge, noi lo creeremo.

Evidentemente, se l'insegnamento, che si vuole con questa legge imporre ai procuratori, non esiste ancora, se bisogna crearlo, il sistema della legge, quale venne proposta, altera l'ordinamento attuale dell'istruzione legale: dovrebbe per conseguenza ostare alle proposte del Ministero e della Commissione la quistione pregiudiziale oppostami dall'onorevole relatore.

L'onorevole ministro diceva che a suo credere quindi innanzi dividerannosi gli studenti del diritto in due categorie: composte, l'una di coloro i quali condurranno a buon termine gli studi universitari; l'altra di coloro che, avendo meno ingegno, si fermeranno a mezza strada, preferendo, come egli disse, essere buoni procuratori, anzichè cattivi avvocati.

Ma l'onorevole ministro non avvertiva che, nell'ordinamento attuale dell'istruzione pubblica, ciò non può succedere, per la ragione semplicissima che lo studio che si fa da chi vuol prendere la laurea come avvocato

non potrebbe giovare a coloro che volessero esercitare le funzioni di procuratore.

L'ipotesi preveduta dal signor ministro potrebbe avverarsi qualora gli studenti per il dottorato e gli aspiranti alle funzioni di procuratore seguissero almeno in parte, ossia nei principii, gli stessi corsi. Invece ricevono un insegnamento affatto distinto e diverso.

Esistono per i procuratori due cattedre speciali, l'una di procedura, l'altra di istituzioni civili, ambedue di un anno di corso. Invece per gli aspiranti all'avvocatura non esiste insegnamento degli elementi del diritto civile, ma invece studiano il Codice civile in tre anni, il diritto penale in due anni, il diritto di procedura in due anni, il diritto commerciale pure in due anni.

Evidentemente il signor ministro, che, rispondendo all'onorevole Tegas, gli diceva si aprirebbero scuole per i procuratori nei principali centri amministrativi, non intende si impongano a chi vuole solo essere procuratore tutti questi lunghi studi.

Ma per ciò stesso egli errava supponendo che potessero giovare all'ufficio di procuratore gli studi dei primi anni di corso per l'avvocatura; il quale errore, secondo io avvertiva testè, fu notato dall'onorevole relatore, che ha ricondotto la questione sul suo vero terreno ed ha supplito alla lacuna inavvertentemente lasciata dal signor ministro.

Ammise l'onorevole relatore che al modo con cui sono attualmente ordinati gli studi legali non potrebbero profittare ai procuratori i corsi che intraprendessero di conserva cogli aspiranti al dottorato in leggi; ma soggiunse che si riformeranno questi studi e si riordineranno sopra altre basi, in guisa che possano procuratori ed avvocati seguire gli stessi corsi, di maniera che quelli i quali si fermano a mezza via saranno procuratori, quelli che persevereranno sino al fine saranno avvocati.

Se credessi possibile cotale riforma, io farei plauso alle idee del signor ministro ed alle osservazioni del signor relatore, perchè anche io penso che questa è cosa desiderabile, ma dispero che la si possa fare così presto.

Sa la Camera per esperienza qual difficile còmpito sia il toccare in qualche parte al riordinamento dell'istruzione; dica la coscienza dei miei colleghi se essi credano facile e pronto un riordinamento così radicale dell'insegnamento legale! Abbiamo visto consumarsi nove o dieci anni in conati infruttuosi prima che si potessero modificare alcune parti di esso in modo assai meno profondo che non sarebbe quello or ora accennato dal Ministero e dal relatore della Commissione.

Quindi è che io mi valgo del giusto riflesso del signor relatore, ostare la questione pregiudiziale a qualunque mozione abbia per oggetto di toccare più o meno sostanzialmente all'ordine che esiste nell'insegnamento; e siccome oggidì non esiste l'insegnamento che questa legge vorrebbe imporre ai procuratori; siccome i procuratori non si potrebbero costringere a studiare quattro anni il Codice civile, due il Codice penale, due il Codice di commercio; siccome noi sin qui abbiamo inteso di assoggettarli a corsi elementari; siccome questi corsi attualmente non esistono nell'Università, così riesce affatto illusorio il dire che essi seguiranno questi corsi; ed è assai più logico e giusto il dire invece che noi vogliamo diano saggio di avere studiato ed appreso gli elementi del diritto civile, penale e commerciale, e delle due procedure. E siccome il modo di dare saggio degli studi fatti è l'esperimento dell'esame, perciò si propone di dire che faranno constare della loro scienza mediante un esame con approvazione subìto.

Circa poi al luogo ed alla maniera con cui questi corsi saranno ordinati, provvederanno i ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, mettendosi fra loro d'accordo; imperocchè (e questa è l'ultima osservazione che io sottopongo alla Camera) l'emendamento che io presento ha questo vantaggio, che lascia piena facoltà al Governo di ordinare questi corsi nel modo il più acconcio per ottenere lo scopo che la legge si propone.

Questo emendamento consisterebbe nel sopprimere dal paragrafo quarto le parole: *i corsi stabiliti dalle discipline universitarie.*

PRESIDENTE. Mi pare che si potrebbe formulare il paragrafo in questi termini:

« Avere subìto con approvazione gli esami degli elementi del diritto civile. »

BOGGIO. Benissimo: questa redazione sarebbe ancora più consentanea al principio che informa la proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE, *relatore.* Io accetto quello che ha dichiarato l'onorevole preopinante, dovere ostare la questione pregiudiziale a qualunque proposta che tenda a portare un'innovazione nel sistema dell'istruzione pubblica. Dunque, secondo me, la questione pregiudiziale osta alla sua proposta.

Egli dice che gli studi che si esigono dal progetto del Ministero e della Commissione attualmente non esistono, che bisognerebbe istituirli, e che quindi bisognerebbe recare un mutamento al sistema attuale.

Io gli rispondo che esistono.

Gli elementi del diritto civile si insegnano attualmente agli aspiranti alla professione di procuratore nelle provincie da professori a ciò destinati, e continueranno questi medesimi insegnamenti.

Compiuto questo corso di elementi del diritto civile, il progetto dichiara che dovranno ancora seguire i corsi, non gli elementi, ma i corsi compiuti dei Codici civile, di commercio e di procedura civile e criminale; e questi corsi si insegnano attualmente all'Università.

Diceva che quanto alla cognizione dei Codici non si deve ormai fare più differenza fra i laureandi e i semplici aspiranti procuratori: e non ripeterò le ragioni già addotte.

Adunque si faccia questione, se si vuole, se si debba esigere questi studi dagli aspiranti procuratori, ma non si dica che questi studi non esistono.

Se la Camera decidesse che l'aspirante alla professione di procuratore non debbe seguire il corso del Co-

dice civile e del Codice di commercio perchè si dà in due anni, che non debbe seguire un corso di procedura civile e criminale, allora potrebbe avere qualche esito l'emendamento proposto; ma quando sia stabilito che queste cognizioni si richiedono appunto perchè necessarie al procuratore onde possa prestare effettivamente il patrocinio che assume prendendosi l'incarico di rappresentare le parti, e che sono inoltre necessarie per quell'avviamento che si vuole a confondere le due professioni; quando sia ciò stabilito evidentemente, non volendo apportare intanto nessun mutamento nelle discipline scolastiche vigenti, gli aspiranti procuratori, dopo fatti gli studi degli elementi di diritto civile in provincia, dovranno recarsi all'Università per seguire i corsi che ho detto.

BOGGIO. Chiedo la facoltà di dare una spiegazione di fatto, perchè mi pare che qui si faccia una confusione di idee.

L'onorevole relatore diceva or ora che si vogliono fare studiare ai procuratori gli *elementi del diritto civile*, più gli *elementi dei Codici*...

PESCATORE, *relatore*. Più i corsi.

BOGGIO. Più i corsi?... Tanto peggio. I corsi durano quattro anni, e quindi per fare il procuratore si comincierà a studiare un anno in provincia, e poi bisognerà venire a studiare quattro anni a Torino.

PESCATORE, *relatore*. Tre anni.

BOGGIO. Bene, tre anni, che diventano quattro, unendovi quello fatto in provincia; ed *otto*, perchè in seguito dovrà l'aspirante attendere per quattro anni alla pratica. Ma quale differenza vi sarà allora tra gli studi per conseguire la qualità di procuratore, e quelli che si richiedono per il dottorato in legge, il quale apre la via a tante carriere?

PESCATORE, *relatore*. Domando la parola.

BOGGIO. Per essere semplice procuratore ci vorranno tre anni di studio a Torino, oltre al corso preliminare; ma a questo modo gli aspiranti procuratori saranno sopraccarichi. Non c'è più proporzione fra ciò che si vuole che essi studiino, fra i pesi che loro si impongono e l'ufficio che debbono adempiere. Confesso che ben altro concetto mi era formato di questo articolo; io teneva per fermo che si pretendesse solo uno studio elementare, quale ora è, completandolo coll'aggiunta di qualche ramo. Così, per esempio, esiste fin d'ora una cattedra speciale di procedura civile ad uso appunto dei procuratori; ma è tutt'altra cosa da quella per gli avvocati. Se lo studio dei procuratori deve quind'innanzi pareggiarsi a quello degli avvocati, confesso che mi pare eccessivo.

In sostanza, o si vuole che i procuratori imparino gli elementi di questi vari rami del diritto, e mi pare giusta questa obbligazione, ma in tal caso richiedesi un insegnamento speciale che non esiste ancora; o si vuole che si facciano i medesimi corsi che percorrono gli avvocati, ed allora mi pare che a quelli si imponga un peso troppo grave.

Persisto quindi sempre più nella mia proposta.

PRESIDENTE. Mi perdoni il deputato Boggio, ma la sua proposta non era diretta a cambiare la natura dell'esame, ma bensì ad escludere la necessità del corso. Ora la questione è totalmente diversa.

BOGGIO. Chiedo scusa; colla mia proposta si stabilirebbe che si devono studiare gli elementi del Codice civile, del Codice commerciale, del penale, e di quello di procedura civile e criminale. È evidente che, togliendosi la parola *corsi*, i procuratori dovranno conoscere gli elementi di questi vari Codici, ma non approfondirne le varie parti, come fanno coloro i quali percorrono un corso universitario. Cosicchè, lasciando l'articolo come io l'ho proposto, rimane escluso ogni dubbio.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio interpreta la sua proposta in questo modo, ma la Commissione la interpretò in un altro; poichè egli parla dello studio dei vari Codici, ma non degli elementi. Allora converrebbe dire *gli elementi del diritto civile*...

BOGGIO. Sì, sì!

PRESIDENTE. Ma questa è una questione distinta da quella che faceva sul principio, quella cioè relativa alla necessità del corso. Quindi io metterò separatamente ai voti queste due questioni.

Come intese la Camera, il deputato Boggio propone di sopprimere l'obbligo dei corsi prescritti al n° 4 dell'articolo 5, e quindi concepire in questo modo l'articolo: « Avere subìto con approvazione gli esami, ecc. » A questo emendamento del deputato Boggio l'onorevole relatore oppone una questione pregiudiziale, diretta ad escludere la convenienza di ammettere tale emendamento, perchè la questione sollevata con esso debb'essere coordinata cogli altri studi universitari.

MICHELINI G. B. La questione pregiudiziale, proposta dalla Commissione, è un argomento contro la proposta da me fatta e dall'onorevole Boggio ripresa e sostenuta; ma non è per sua natura vera questione pregiudiziale. Coloro i quali credono che vi debba essere quella grande uniformità, senza la quale quasi cadrebbe l'Università di Torino e rovinerebbero gli studi, voteranno contro la mia proposta; ma questo argomento non può cambiarsi in questione pregiudiziale che valga ad escludere la mia proposta, ed a renderla indegna di essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se la Camera rigetta direttamente la proposta dell'onorevole Boggio, verrebbe con ciò a significare che intende assoggettare i causidici all'obbligo di questi corsi; invece, ammettendo la questione pregiudiziale proposta dalla Commissione, decide che solo attualmente devono esservi sottoposti, perchè tali studi attualmente non esistono che all'Università; ma che, venendo a introdursi una modificazione pei procuratori con un'istituzione speciale, cesserebbe per essi il suddetto obbligo interinale.

Questo mi pare il significato che la Commissione dà alla sua questione pregiudiziale.

PESCATORE, *relatore*. Domando la parola.

Io prego la Camera di avvertire all'importanza del voto che sta per dare, giacchè in questo principio ri-

siede tutta la sostanza della legge. Che valgono le altre garanzie? Prima di tutto è a vedere se il procuratore sarà capace di adempiere il suo dovere quale lo assume, e quale principalmente lo istituisce la presente legge.

Io prego la Camera di avvertire che scopo della presente legge si è di abolire la professione di coloro che rappresentavano le parti in giudizio, senza effettivamente patrocinare, obbligando così i clienti a valersi in tutte le cause anche le più comuni dell'opera di due persone: l'una che rappresenta e non difende, e l'altra che difende e non rappresenta.

Io domanderò all'onorevole Michelini se, per esempio, una legge gli imponesse l'obbligo di valersi per sua salute dell'opera del medico, probabilmente egli accetterebbe con rassegnazione questa legge, perchè anche senza essa volontieri ricorre in caso di bisogno all'opera del medico; ma se una legge gli dicesse: non potrai curare la tua salute senza l'opera di un flebotomo, e se poi il flebotomo è inesperto, gli aggiungerai il medico e gli pagherai sempre entrambi, io credo che anche l'onorevole Michelini si opporrebbe virilmente ad una sì strana disposizione.

Come può la legge imporre ai cittadini l'obbligo di valersi nelle loro cause, nelle loro difese, del ministero di un uomo che non ha fatto gli studi necessari per difendere nella maggior parte dei casi le loro ragioni in giudicio?

Adunque, se vogliamo che il ministero dei procuratori sia onorato, che questo esercizio diventi un esercizio serio, lodevole, utile ai cittadini, noi dobbiamo esigere da questi aspiranti almeno lo studio dei Codici, e quelle medesime cognizioni che si esigono dai laureati.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole relatore di limitarsi alla questione pregiudiziale.

PESCATORE, *relatore.* Mi scusi, è impossibile votare la questione pregiudiziale, se non si conosce la sostanza della questione; se la Camera respinge la proposta pregiudiziale, adotta implicitamente la proposta Boggio.

PRESIDENTE. La questione attuale si è se debbono restringersi questi studi agli elementi dei Codici civile e commerciale, ovvero estendersi maggiormente.

PESCATORE, *relatore.* Interrompo volontieri la mia discussione, ma vorrei porre la questione.

Prima di tutto bisogna sapere se vogliamo che i procuratori seguano un corso di studi sui Codici come lo segue il laureando in legge; quando si dicesse, per esempio, che quanto allo studio dei Codici non si può fare differenza tra gli avvocati ed i procuratori, allora resta agevolata la soluzione delle altre questioni.

Pregherei pertanto il signor presidente a volere stabilire quest'ordine per queste due questioni.

PRESIDENTE. La prima questione è quella se si debba sopprimere la prescrizione del corso e si debba limitare ad un semplice esame sulla capacità; la seconda starà nel riconoscere a quali materie si debba estendere questo esame. Il decidere se si debbano studiare gli elementi del diritto civile, o se si debba estendere questo studio all'intero Codice, si attiene a questo secondo quesito; ma la quistione pregiudiziale che ella fa è diretta ad escludere la necessità del corso.

PESCATORE, *relatore.* Dunque, trattando particolarmente la quistione pregiudiziale, dirò che si allegava che nel sistema del progetto del Ministero e della Commissione sarebbero i procuratori soverchiamente onerati. Io farò notare la differenza che corre ancora tra gli studi degli uni e degli altri; perciocchè ai *laureandi* in legge si impone la necessità di studiare non solo i Codici, ma anche l'economia politica, il diritto romano, la filosofia e la storia del diritto, il diritto internazionale, il diritto costituzionale ed il diritto amministrativo; ci è anche una differenza quanto agli anni degli studi. Che poi sieno onerati alquanto gli aspiranti procuratori, questo è utile e necessario per munirli di tutte le cognizioni; è utile perchè è desiderabile che gli studenti sieno allettati (poichè essi debbono già studiare tutti i Codici) ad abbracciare anche gli altri studi, ed invece di conseguire una semplice capacità, cioè l'esercizio della professione di procuratore, conseguire quella maggiore capacità che è inerente alla laurea; così si otterrà uno dei fini che si propone la legge, di procurare che col tempo si confondano i due studi, i due esercizi e le due professioni.

CHIAVES. La questione pregiudiziale mi sembra sia proponibile contro colui il quale porta innovazione all'attuale stato di cose.

A me sembra che l'emendamento proposto dal deputato Boggio non porti essenzialmente innovazione all'attuale stato di cose; che bensì l'innovazione sia portata dal progetto della Commissione...

GENINA. Domando la parola.

CHIAVES... la quale vorrebbe che si venissero ad aggiungere, in fatto d'insegnamento somministrato ai procuratori, notevoli elementi i quali prima non esistevano.

Noi abbiamo molti esempi di individui i quali, per essere ammessi ad un determinato posto debbono subire un esame, senza che vi sia d'uopo per ciò che essi frequentino certe e determinate scuole, alle quali occorra un'autorizzazione dal Governo.

Quando pei procuratori si stabilisse egual cosa, non si verrebbero per nulla a mutare le cose quali sono relativamente all'istruzione universitaria, la quale, per ciò che riflette gli studenti in legge, rimarrebbe la stessa, ed intanto si renderebbe molto più favorevole la condizione di questi procuratori. Essa, per verità, non sarebbe troppo invidiabile se si volesse loro imporre l'obbligo di percorrere quattro anni di corso universitario, sottoponendoli poi ancora, come è detto nel progetto, a quattro anni di pratica; locchè farebbe che un aspirante alle funzioni di procuratore non potrebbe incominciare la sua carriera se non se otto anni dopo avere terminato il corso dell'ordinario insegnamento.

Io credo che tutti i rami dello scibile legale che sono contemplati nel n° 4 dell'articolo 5 siano necessari a conoscersi per gli aspiranti procuratori; e a rimuovere quel dubbio che ancora lasciava l'onorevole ministro

guardasigilli, se, cioè, fosse necessario lo studio delle discipline penali e del Codice di procedura criminale, basterebbero queste due osservazioni: la prima, che in molti processi criminali interviene la parte civile, la quale, secondo la legge, deve essere rappresentata da un procuratore, e non solo in primo giudizio, ma anche in appello; la seconda, che la procedura criminale statuisce eziandio che ogni ricorso d'appello correzionale debba essere sottoscritto da un procuratore esercente presso la Corte d'appello; per conseguenza è necessario che il procuratore possa farsi capace di quei motivi i quali sono consegnati nell'atto di appello che deve firmare.

Adunque tutti questi rami dello scibile legale, come diceva, sono necessari a conoscersi da coloro che aspirano all'ufficio di procuratore; però non credo che debbano conoscere molto più in là degli elementi di queste parti della giurisprudenza. E per verità non credo molto esatta la considerazione dell'onorevole relatore della Commissione, il quale diceva: noi vogliamo coll'attuale progetto fare i procuratori, per quanto riflette la loro rappresentanza dinanzi ai tribunali, diversi da quello che adesso sono; vogliamo dare loro delle facoltà, le quali siano maggiori di quelle che attualmente loro competono.

Od io vado grandemente errato, o questa è una inesattezza in fatto in cui è caduto l'onorevole relatore.

I procuratori, che attualmente rappresentano le parti in giudizio, possono fare tutti gli atti, compreso quello di arringare dinanzi ai tribunali, e vediamo tuttodì dei procuratori e sostituiti procuratori, i quali egregiamente disimpegnano quest'ufficio; e siccome l'onorevole relatore voleva appunto farsi appoggio di questa diversità, per ciò che riflette le arringhe dinanzi ai tribunali, per conseguenza questa base del suo ragionamento verrebbe a cadere. Adunque questo progetto sostanzialmente non può tendere a dare ai procuratori facoltà maggiori di quelle che essi abbiano attualmente; quindi mal si imporrebbe, sulla base di questo pensiero, agli aspiranti procuratori uno studio del diritto oltre gli elementi di ogni ramo della giurisprudenza legale.

Credo che non sia ora il caso di proporre un sotto-emendamento all'emendamento dell'onorevole Boggio, imperocchè dobbiamo attenerci alla questione pregiudiziale; ma mi riservo di ciò fare a suo tempo per quanto riflette la locuzione di questo paragrafo.

Intanto credo che, siccome non si verrebbe sostanzialmente ad innovare coll'emendamento dell'onorevole Boggio, per quanto concerne gli studi, l'ordinamento universitario attuale; siccome potrebbe farsi per gli aspiranti procuratori ciò che si fa per gli aspiranti ad altri uffizi, voglio dire concedere loro di prendere gli esami senza obbligo di seguire un determinato corso, così, riservandomi di proporre un sotto-emendamento qualora non sia accolta la questione pregiudiziale, prego la Camera a volerla respingere.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia*. Sebbene siasi lungamente discusso su quest'articolo, la Camera mi permetterà di presentarle ancora alcune brevi osservazioni, le quali serviranno a riassumere la questione.

Secondo me hannovi due questioni distinte: la prima sta nel vedere quali siano gli studi che si esigono dai procuratori; la seconda nello stabilire in qual modo debba farsi risultare di questi studi, cioè se coll'avere frequentato i corsi prescritti dalle discipline universitarie e coll'esame, ovvero soltanto coll'esame.

Quanto alla prima questione, persisto a credere che gli studi che si hanno a richiedere dai procuratori debbano non solo comprendere i Codici civile e di commercio, il Codice di procedura civile e criminale, ma eziandio gli elementi del diritto civile che attualmente sono insegnati nelle provincie a quelli che aspirano alla professione di procuratore.

L'onorevole Chiaves ed alcuni altri dicevano: badate che allora rendete la professione di procuratore quasi inaccessibile, poichè da un aspirante a questa professione esigete nove a dieci anni di studi.

Senza ripetere ciò che diceva egregiamente l'onorevole relatore, prego la Camera di ritenere che il progetto di legge esige per l'esercizio della professione di procuratore l'età di 25 anni. Ora, prima che l'aspirante sia giunto a quest'età, può avere subìto l'esame di magistero e fatto questi nove anni di studi.

In secondo luogo poi, senza ripetere il già detto, ricorderò nuovamente che, mentre si dichiara libero l'esercizio di questa professione, l'interesse della società e della giustizia vogliono che si stabiliscano forti guarentigie. E credo che non sarò contraddetto dalla Camera dichiarando che la migliore di tutte è appunto la capacità, sono appunto gli studi. Se voi esigerete studi sufficienti, studi profondi, avrete degli uomini capaci, degli ottimi e probi procuratori; se voi ammetterete chiunque, anche senza il corredo delle cognizioni sufficienti, voi renderete un triste servizio all'amministrazione della giustizia ed alla società.

Aggiungerò poi che non sarebbe possibile neanche concepire quest'articolo nei termini che sono proposti dagli onorevoli contraddittori.

Io non so come si possano insegnare, per esempio, gli elementi del Codice di procedura civile e del Codice di procedura criminale. Comprendo lo studio degli elementi del Codice civile, degli elementi del diritto romano, ma non credo che sia possibile imparare altrimenti i Codici di procedura, salvo che seguendo i corsi rispettivi, perchè per questi Codici non bastano i principii generali, ma conviene conoscerne partitamente tutta la materia.

Quindi sulla prima questione, riassumendomi, osservo essere, a mio avviso, necessario di mantenere la proposta del Governo, spiegandola, se si vuole, maggiormente, in modo che sia ben inteso dovere gli aspiranti all'ufficio di procuratore studiare gli elementi del diritto civile, e di più fare il corso dei Codici indicati.

Quanto alla seconda questione io non ripeterò il già detto. Io credo che, senza fare una profonda mutazione alle discipline attuali, senza stabilire un privilegio spe-

ciale pei procuratori, non si può dispensare gli aspiranti a questa professione dalla frequenza dei corsi.

Io credo che l'esame sia sicuramente un dato molto soddisfacente per conoscere se un aspirante abbia o no approfondite le materie, lo studio delle quali è richiesto; ma penso che, secondo le attuali discipline universitarie, gli esami non sono sufficienti. Saranno un dato importante, ma non sono ancora per se soli una guarentigia sufficiente; quando sarà cambiato il sistema attuale, quando si saranno stabilite altre norme per gli esami, allora si potrà prescindere dai corsi; ma ora sarebbe molto pericoloso di ammettere l'esercizio della professione di procuratore senza esigere che quelli si frequentino. Insisto quindi perchè si mantenga il disposto, per cui degli studi debbe constare e dalla frequenza dei corsi e dagli esami.

PESCATORE, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI G. B. Per non intralciare la discussione io mi limiterò per ora alla questione pregiudiziale, non imitando in ciò l'onorevole ministro, il quale ha trattato tutte tre le questioni che si riferiscono a questo articolo, vale a dire, oltre alla questione pregiudiziale, quella dei corsi e quella dell'insegnamento che si debba dare agli aspiranti procuratori.

La questione pregiudiziale mossa dall'onorevole relatore consiste nel dire che per gli avvocati, pei medici, per le altre professioni sono necessari i corsi, e che quindi devono anche essere necessari pei procuratori. Questa analogia invocata dall'onorevole relatore non esiste.

Se si trattasse di non imporre nuovi studi ai procuratori, cioè se si trattasse di quelli che già ora essi fanno, riconoscerei sino ad un certo segno la giustezza del motivo invocato dall'onorevole relatore; ma siccome si tratta di corsi nuovi, vale a dire si tratta di imporre nuove obbligazioni a coloro che aspirano all'esercizio di procuratore, oltre a quelle che già hanno, così non può al caso nostro applicarsi l'analogia da lui invocata.

Noi possiamo chiarire la cosa con un altro esempio. Ognuno sa che attualmente, presso di noi, l'esercizio della veterinaria non è assoggettato a verun corso obbligatorio. Se si trattasse ora qui di una legge sulla veterinaria, sarebbe forse buon argomento il dire che tutte le altre professioni essendo obbligate a fare un corso, debbono anche percorrerlo i veterinari? No certamente; perchè, siccome si tratterebbe di cosa nuova, così nuove leggi possono dare forme diverse da quelle esistenti per le altre professioni.

Mi oppongo quindi alla questione pregiudiziale per due motivi. Primieramente perchè, considerandola come argomento, io l'ho dimostrata fallace. In secondo luogo perchè non è una vera questione pregiudiziale, e me ne appello allo stesso dotto relatore; e credo che il presidente non dovrebbe porla ai voti prima di avere consultato la Camera, alla quale sola spetta il decidere se sia veramente questione pregiudiziale.

Ad ogni modo io prego la Camera di avvertire alle conseguenze del voto che essa darà sulla questione pregiudiziale. Se questa è approvata, sono assolutamente respinti tutti gli emendamenti; se al contrario è rigettata la questione pregiudiziale, i vari emendamenti possono essere approvati o respinti secondo la Camera crederà.

PESCATORE, *relatore*. Molto accortamente osservava l'onorevole Chiaves che la questione pregiudiziale allora soltanto si può opporre quando si volesse introdurre un'innovazione. E veramente, quand'io opponeva la questione pregiudiziale, non era contestata quella parte del progetto che assoggetta i procuratori a seguire i corsi dei Codici, nè più nè meno come vi sono assoggettati i laureandi.

Ciò posto, io diceva: volendo introdurre un'innovazione in questa parte delle discipline scolastiche, vi osta la questione pregiudiziale. Ma, dappoichè si è ridotta in questione anche questa parte della proposta del progetto, dappoichè si contende se veramente si debba imporre ai procuratori la necessità di questi più ampi studi, di un corso completo di Codici, ovvero se basti richiedere loro lo studio degli elementi, allora riconosco anch'io che la questione pregiudiziale manca d'oggetto; essa non sarebbe più che d'imbarazzo, e avrebbe inoltre l'inconveniente testè notato dall'onorevole Michelini di provocare un voto sopra questioni complesse.

Dunque io, sospendendo e ritirando anche, se si vuole, la questione pregiudiziale, domando che si ponga anzitutto ai voti la vera, la prima questione che si deve decidere, cioè quali studi richiederemo ai procuratori; questa decisa, stabiliremo poi dove li debbono fare e dove ne debbono rendere conto.

E nella questione: « quali studi si debbano esigere dai procuratori, » io farò notare all'onorevole Chiaves che, esigendo noi un corso completo dei Codici non intendiamo punto di ampliare le prerogative dei procuratori, di dare loro facoltà maggiori di quelle che ora hanno, ma, alla facoltà di diritto, che già posseggono, di patrocinare liberamente, noi vogliamo aggiungere la capacità.

Io non contesterò il fatto da lui notato che anche attualmente certi procuratori arringhino al pari di un avvocato nelle cause dei loro clienti, ma pregherò l'onorevole Chiaves di osservare come si spieghi questo fenomeno. Esso si spiega da che allo studio e alla capacità che con esso si acquista, spesse volte si supplisce coll'ingegno privilegiato e colla lunga pratica. Il progetto tende a rendere capaci dell'adempimento dei loro doveri tutti i procuratori, anche quelli di ingegno comune, anche quelli che non hanno ancora potuto, con una pratica diuturna, supplire alla capacità primitiva che non acquistarono cogli studi.

PRESIDENTE. Avendo il deputato Pescatore ritirata la questione pregiudiciale, metterò ai voti, prima di tutto, l'emendamento relativo alla natura degli studi.

La Commissione propone che questi debbano essere estesi agli elementi del diritto civile ed ai corsi stabiliti

per lo studio dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale. Il deputato Boggio invece chiede che lo studio debba essere ristretto agli elementi di questi vari rami.

GENINA. Io pregherei il signor ministro a darmi una spiegazione. Secondo il progetto ministeriale, come venne stampato, le materie degli studi che devono fare i procuratori erano limitate agli elementi del diritto civile, commerciale e di procedura, ma non si parlava di Codice penale.

All'opposto quest'oggi mi sembra che il signor ministro ha detto che il suo progetto differiva solamente da quello della Commissione in quanto alla procedura criminale. Credo sarà un errore di stampa; ma nel progetto ministeriale non viene compreso lo studio del Codice penale.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Non fu un errore di stampa, fu piuttosto un'ommissione.

Il Ministero aveva creduto potere prescindere dallo studio del Codice penale e di criminale procedura, la Giunta ha voluto estenderlo anche ai medesimi; ed il Governo, desiderando di abbondare negli studi richiesti pella professione di procuratore, non istimò di opporsi a questa proposta.

GENINA. Vuol dire che il Ministero è d'accordo di estendere questi studi anche al Codice penale.

Veramente io avrei qualche dubbio a questo riguardo...

PRESIDENTE. Mi perdoni l'onorevole Genina, ora si tratta solo di vedere se lo studio debba essere limitato agli elementi, oppure essere esteso ai corsi stabiliti per lo studio dei Codici.

GENINA. Ma mi permetta il signor presidente, dipende appunto da questo lo stabilire se si vuol comprendere anche il Codice penale: ora questo corso non è necessario per i procuratori.

PESCATORE, *relatore.* Mi pare che si potrebbe mettere in discussione ed ai voti separatamente corso per corso...

Voci. Sì! sì!

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CASTAGNOLA. Desidero di parlare sull'insieme dei corsi ai quali si vogliono sottoporre i causidici. Io osservo a questo riguardo che la legge che venne presentata dal guardasigilli, secondo me doveva avere principalmente lo scopo di regolare la libera professione dei procuratori; per il passato era questo un privilegio; ora esso si è tolto, ad esso si è fatto succedere il sistema della libertà; ma io faccio avvertire che in certo modo, se si adotta il sistema del guardasigilli e quello della Commissione, si sostituisce un altro privilegio. (*Interruzioni al centro*)

Mi spiegherò. Secondo il sistema del passato egli era d'uopo avere del denaro per ottenere l'esercizio della professione di procuratore, oppure era necessario ottenere un decreto regio di nomina, ma non era richiesto un lungo corso di studi qual è quello cui attualmente si vogliono assoggettare i procuratori; perchè, se io non ho male inteso, oltre gli elementi, che s'imparerebbero in provincia, essi dovrebbero eziandio recarsi all'Università onde fare un ulteriore corso di studi: talchè essi dovrebbero, dirò così, studiare la *bassa avvocatura;* farebbero anch'essi uno studio universitario.

Io conosco moltissimi degli attuali procuratori che sono in provincia, ai quali sarebbe stato impossibile di coprire il posto di sostituito e di procuratore, ove fossero stati obbligati a recarsi ad un'Università onde farvi un lungo corso di studi. In questo modo noi precludiamo la via alle persone di bassa fortuna di potere diventare causidici, perchè concediamo solamente questa facoltà a quelli che potranno prestare una cauzione e che potranno recarsi a Torino od a Genova per farvi un corso di studi, il quale poi non sarà di poca durata.

Io dico quindi e sostengo che in tale caso moltissimi degli attuali procuratori, parlo specialmente della Liguria, di quelli che esercitano davanti ai tribunali, non avrebbero potuto intraprendere una tale carriera, e dico che in certo modo invece di facilitare l'accesso a questa professione con un tale sistema, verrete a restringerlo. D'altronde io domando: è egli dimostrato che sia necessaria questa limitazione? Gli attuali procuratori danno essi continuamente prove d'incapacità? Io non l'ho mai udito asserire; sento invece da molti oratori affermare che vi sono in quella classe degli ingegni molto distinti. Obbligandoli, del resto, a fare uno studio universitario, non per questo gli aspiranti riesciranno tutti capaci.

Colla legge attuale, pertanto, noi veniamo a stabilire un privilegio, più nobile è vero, il privilegio della scienza, ma che va congiunto a quello della agiatezza.

Inoltre noi non facciamo che continuamente insistere sopra quel sistema di centralizzazione, che tutti siamo d'accordo nel volere diminuito; perchè, mentre attualmente si può diventare procuratori senza recarsi a Torino od a Genova, ed ivi soggiornarvi molto tempo, col proposto sistema invece bisognerebbe recarsi in queste città, e sottostare a gravi spese per compiere il prescritto corso di studio. Se è questo il motivo per cui io credo che sarebbe meglio di lasciare le cose come sono, o tutto al più si potrebbe aggiungere allo studio degli elementi del diritto civile quello del Codice di procedura criminale e del Codice penale, lasciando facoltà agli aspiranti procuratori di continuare a compiere i loro studi nelle provincie, senza l'obbligo di recarsi nella capitale o nelle altre Università dello Stato.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Non posso lasciare senza risposta le osservazioni state fatte dall'onorevole preopinante. Egli diceva: ma voi avete proclamata la libertà, e col sistema che venite proponendo stabilite un monopolio, un privilegio peggiore ancora di quello che esisteva prima.

Io lo pregherei a dirmi se crederebbe preferibile al sistema propostovi quello della limitazione del numero dei procuratori; in questo caso vi sarebbe un monopo-

lio pregiudicievole alla difesa e che disonorerebbe le nostre leggi.

Io non credo che si possa dall'onorevole preopinante desiderare che l'officio di procuratore sia tuttora venale, che sia limitato.

La legge che vi è proposta comincia a proclamare la libertà rinunciando a qualunque nomina governativa, abolendo la venalità dell'ufficio, e quindi lasciando agli aspiranti, qualunque ne sia il numero, libertà di esercitare la professione, purchè ne abbiano i requisiti.

Ma, ripeto, se volete questa libertà, date delle guarentigie alla società ed alla giustizia; in difetto si farà, in un tempo più o meno lontano, inevitabile ritorno al sistema del monopolio, che nessuno di noi vuole che sussista più nelle nostre leggi. Noi, rinunciando al sistema della venalità, alla nomina governativa, alle altre limitazioni che sono attualmente, stabiliamo invece guarentigie di studio, di moralità e di risponsabilità in favore dei litiganti.

Quanto agli studi, il Governo aveva proposto che i procuratori dovessero sapere non solo gli elementi del diritto civile, ma anche che avessero fatto il corso del Codice civile e del Codice di commercio. La Commissione propone altri due corsi, ed il Governo ha accettato, senza però opporsi a quegli emendamenti che potessero essere proposti a questo riguardo, ed ha preferito le maggiori guarentigie suggerite dalla Giunta.

Quindi io non credo che sia esatto il dire che siamo contraddicenti al nostro sistema. Siamo anzi conseguenti. Abbandoniamo quello che è arbitrario, la limitazione del numero, e lasciamo che la professione sia accessibile a qualunque, al povero come al ricco, a chi sta nelle provincie come a chi dimora nella capitale; ma vogliamo che vi sia una legge che assicuri tutti gli interessi e dia una tutela per la giustizia e per i litiganti. Esaminiamo se se ne possa prescindere, e noi saremo i primi ad accettare le modificazioni che si proporranno quando ci sarà dimostrato che senza questa guarentigia di capacità possano la società e l'amministrazione della giustizia essere tranquille.

Noi nol crediamo; se ci verrà dimostrato il contrario, saremo pronti ad accettare le modificazioni che si proporranno: intanto parmi che non sia troppo esigere dai procuratori che essi abbiano a studiare gli elementi del diritto civile ed i Codici, che pur troppo dovrebbero essere conosciuti da tutti i cittadini. Finalmente che cosa domandiamo loro? Domandiamo che abbiano studiati i Codici che debbono sapersi da tutti. In altri paesi l'ufficio di procuratore ha un doppio limite, limite di numero, limite di nomina governativa, ed è pure di fatto che tutti i procuratori sono licenziati in diritto.

Come? Non sarà permesso alle parti di difendersi da sè, e poi dovranno farsi rappresentare da un tale che forse ne saprà meno di loro? No, così non dev'essere.

La legge, vietando alle parti, nel loro stesso interesse, di difendersi esse medesime, deve pure provvedere a che colui che le rappresenta abbia dato prove di moralità e di capacità, abbia dato una cauzione per cui sia in grado di risarcirle in caso di danno. Ecco il nostro sistema generale. Se sia censurabile, lo giudichi la Camera.

CASTAGNOLA. Sono astretto a rettificare un'espressione che credo sia sfuggita all'onorevole guardasigilli. Egli mi ha incolpato di volere la venalità degli uffici di procuratore, di essere propugnatore del sistema antico.

Sono invece propugnatore del sistema che si propone attualmente; ma vorrei che fosse una realtà che la professione di procuratore fosse effettivamente libera, che non fosse ristretta da vincoli tali, per cui, lo ripeto onde non siano scambiate le mie parole, agli uomini di modesta fortuna non fosse vietato di attendere a questa professione.

Siamo pure severi per la moralità e la probità; ma non prescriviamo degli studi, che io credo non indispensabili alle qualità di procuratore.

Il signor ministro mi diceva: credete voi che questi studi siano di troppo? Ma io ripeto ancora una volta: attualmente questi studi non si fanno dai procuratori; ed il dire che bisogna che ora si facciano è lo stesso che ammettere implicitamente che gli attuali procuratori sono incapaci di fare il loro ufficio, che i medesimi in certo modo non soddisfano bene agli obblighi che dalla legge loro sono imposti, e tradiscono gli interessi dei loro clienti. Ora io credo che ciò è assolutamente inesatto; perchè, se mai si è lamentato il privilegio e si è creduto di dovere fare cessare il monopolio, non si è mai allegata la necessità di presentare una legge onde rimediare agli inconvenienti che presentavano i procuratori per incapacità ed insufficienza, quasi che, non essendo abbastanza edotti nelle discipline legali, non possano adempiere al loro mandato.

Se adunque attualmente questi inconvenienti non esistono, non veggo la necessità per cui si abbia a portare una modificazione alle vigenti discipline.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha la parola.

CHIAVES. Mi permetta la Camera pochissime parole.

Io sono d'accordo coll'onorevole ministro che il privilegio della scienza sia ammissibile in qualunque stato di libertà ed eguaglianza: ma credo che in questa scienza la legge non debba volerne molto di più di quello che sia necessario per quello scopo, a cui tende la legge stessa.

Ora è posta la questione in questi termini: Un procuratore pel disimpegno del suo ufficio ha egli bisogno di conoscere gli elementi di tutta la giurisprudenza? Oppure avrà egli d'uopo d'avere fatti tutti quei profondi studi che si richiedono al giureconsulto propriamente detto? Ciascuno di voi mi risponderà, sono certo, che un procuratore ha bisogno soltanto degli studi elementari dei Codici, ha bisogno soltanto di sapere ciò che è necessario, perchè la parte che a lui s'affida non incontri immediati ed evidenti pregiudizi.

Ma io devo qui fare un'osservazione sulla necessità di ammettere questi studi elementari, partendo da un fatto che appartiene ad un altro ordine d'idee.

I notai attualmente studiano quella parte di legale che è loro imposta presso i professori d'istituzioni, i quali sono nelle diverse provincie. Ora io credo incontestabile che, allorquando sia stabilito che gli aspiranti procuratori dovranno fare i loro studi all'Università, e non li potranno più fare in provincia, non vi sarà più una ragione per cui un avvocato di provincia assuma l'insegnamento delle istituzioni. Che ne verrà da ciò? Che saranno costretti a venire anche a fare i loro studi legali all'Università tutti gli aspiranti al notariato. E quest'inconveniente io credo sia tale che porti gran peso nella bilancia a favore di chi sostiene che si debba cercare ogni modo di attenersi all'insegnamento elementare.

Certo se vi fosse questa sola ragione, e se questo sistema potesse per avventura pregiudicare all'interesse del pubblico, non basterebbe questa ragione per farlo accogliere; ma così non essendo, e quando si pensa, d'altro canto, che vi sono esami i quali vengono dati in determinati tempi agli aspiranti procuratori, e che questi esami, quando siano rigorosi, possono dare luogo a tutte quelle guarentigie di capacità che il pubblico interesse può richiedere; e poichè si vogliono tenere separati ed incompatibili gli esercizi di avvocato e procuratore, io non so perchè si voglia ora imporre a quegli aspiranti uno studio ed un modo di adempiere al medesimo che assolutamente trasmoda le loro attribuzioni.

PESCATORE, *relatore*. Primieramente noterò all'onorevole Chiaves, che si è già detto più volte che, anche ammesso il sistema proposto dal progetto, i professori di provincia continueranno ad insegnare ai procuratori ed ai notai gli elementi del diritto civile. L'onorevole Castagnola accennava a quanto succede in Liguria. Signori, io non conosco quello che accade colà, ma so quel che avviene nei tribunali del Piemonte, e dico che non v'ha forse causa, per minima e semplice che sia, a cui non attendano tra due, l'avvocato ed il procuratore. E voi non recherete riparo a questa triste abitudine, a questo pregiudizio dei cittadini, esigendo dai procuratori solo lo studio degli elementi? Voi, o signori, largheggerete nelle altre guarentigie, ma esigete la capacità.

Il deputato Castagnola diceva di ripudiare anche il privilegio della capacità e della scienza.

Signori, io dissento da lui; il privilegio della capacità e della scienza è il solo che ammetto.

PRESIDENTE. Ora metterei ai voti...

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE SONNAZ. Il mio desiderio sarebbe di proporre un parere che combinasse o soddisfacesse le premesse opinioni, compatibilmente, cioè, col possibile. Mi pare che si potrebbe disporre, come alcuni opinano, che si ristabilissero le piazze, bensì senza privilegio o con tale che niuno vi avesse che dire; mentre l'ammissione di tutti quelli che si potranno rendere abili mediante il progetto, non tarderebbe, stante le capacità attuali dei luoghi ove si giudica, a trascinarci in ispese per ampliazione dei tribunali. Proporrei dunque che si stabilisse un numero fisso di procuratori, circa uguale a quello confermato dall'esperienza come sufficiente; una cosa come le piazze già in uso, ma date al concorso.

E il concorso, signori, non mi pare impossibile. Per un tempo, un triennio, per esempio, si mantengano le procure testè esistenti, con un numero di sostituiti liberi in novero regolato dai titolari attuali a seconda dei bisogni. Si contino in quel frattempo le cause postulate, e quelli che ne abbiano vinte di più si abbiano le piazze bastanti. (*Viva ilarità*)

PRESIDENTE. Se il deputato De Sonnaz intende fare una proposta seria, lo prego di formolarla ed inviarla al tavolo della Presidenza; non so però come vi possa essere questione d'ammessione per concorso quando si tratta di fare una legge la quale ammette tutti all'esercizio della professione di causidico.

Ora io dovrei mettere ai voti i vari emendamenti, ma la Camera non è in numero, e la questione è grave e fu vivamente dibattuta; quindi, stante l'ora tarda, credo più conveniente rimandare la votazione alla seduta di lunedì.

Intanto prego caldamente i signori deputati a volere poi essere solleciti nell'intervenire alla Camera appunto perchè si dovrà lunedì procedere tosto all'accennata deliberazione; e così non si abbia a perdere tempo, mentre vi sono tanti lavori da disbrigare.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore.